



In evidenza questo mese:

- Tributarista *ex lege* 4/2013
- Indici sintetici di affidabilità fiscale per il 2020
- Il decreto “Sostegni-bis”
- Speciale “Dichiarazione dei Redditi”



All'interno contributi a cura di:

INDICE

Pillole Associative

Tributarista ex lege 4/2013: riconfermata la legittimità dell'attività professionale.....	03
ISA, Indici sintetici di affidabilità fiscale per il 2020.....	07

Novità in breve

Il decreto "Sostegni-bis" D.L. 25 maggio 2021, n. 73.....	13
---	----

Soluzioni di Pratica Fiscale – *Speciale Dichiarazione dei Redditi*

Le novità del quadro RA nel modello Redditi 2021	20
Le novità del quadro RB nel modello Redditi 2021	25
Le novità del quadro RC nel modello Redditi 2021	32
Le novità del quadro RP nel modello Redditi 2021	34
Le novità del quadro RN nel modello Redditi 2021	42
Le novità del quadro RT nel modello Redditi 2021	48
Le novità del quadro RR nel modello Redditi 2021	50
Le novità del quadro AC nel modello Redditi 2021	51
Le novità del quadro RE nel modello Redditi 2021	52
Le novità del quadro RG nel modello Redditi 2021	55
Le novità del quadro LM nel modello Redditi 2021	59
Le novità del quadro RS nel modello Redditi 2021	63
Le novità del quadro RW nel modello Redditi 2021	73

Tributarista *ex lege* 4/2013: riconfermata la legittimità dell'attività professionale

A cura di Luca Bontempi

NOTA ALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 6021/2021

Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 6021 del 2021, pubblicata in data 24 maggio 2021, ha definitivamente risolto la vicenda relativa alla procedura che deve adottare il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, nel momento in cui un'associazione professionale presenti la domanda per essere iscritta nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 4 del 2013.

Il giudizio che ha portato alla decisione in commento trae origine dall'impugnazione – avvenuta nell'estate del 2013- da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia, dell'iscrizione nell'elenco della Lapet, e ciò sul presupposto che il Ministero non avesse svolto la necessaria istruttoria, funzionale alla predetta iscrizione.

Secondo l'Ordine ricorrente, se il MISE avesse vagliato attentamente la documentazione depositata dall'Associazione dei tributaristi, non avrebbe potuto non accorgersi della sovrapposizione tra le attività svolte da questi ultimi con quelle degli iscritti all'Albo.

A detta dell'Ordine, si sarebbe corso il rischio che la legge n. 4/2013 potesse essere usata come “scorciatoia” per consentire di esercitare le attività previste dal D. Lgs. n. 139/2005 (istituzione c.d. Albo Unico) a soggetti non abilitati.

L'Ancot, venuta a conoscenza della questione, decise di partecipare al giudizio attraverso un atto di intervento, sulla scorta della riflessione per la quale, ove mai la Lapet fosse stata depennata dall'elenco del Ministero, la medesima sorte sarebbe toccata a tutte le altre associazioni di tributaristi: si trattava quindi di una battaglia sindacale di capitale importanza.

Dal canto suo, anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si costituiva in giudizio a supporto delle posizioni dell'Ordine territoriale.

In un primo momento, sembrava quasi che i Commercialisti di Perugia avessero perso interesse al giudizio: ed infatti, rinunciavano alla richiesta di sospensiva e non depositavano l'istanza di fissazione udienza, circostanza avvenuta invece solo dopo l'avviso di perenzione del procedimento da parte del Tribunale Amministrativo. Anche per questo motivo, l'udienza di discussione e lo scambio delle memorie difensive è avvenuto solo nei mesi di marzo e aprile del 2021.

La pronuncia è interessante perché – in disparte le considerazioni sull'attività istruttoria e sull'indagine che deve svolgere il Ministero al ricevimento della domanda – è una delle prime nel panorama della giurisprudenza che si occupa di analizzare in maniera sistematica la legge n. 4/2013; inoltre, chiarisce, anche alla luce delle previsioni di detta legge, il rapporto tra le varie figure professionali che si occupano della materia fiscale e della consulenza commerciale.

Ma procediamo con ordine.

a) Sotto un primo angolo prospettico, i giudici, richiamando quanto già annotato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 546/2019, hanno affermato come «*per le c.d. professioni non organizzate la L. 4/2013 intende attribuire comunque un inquadramento all'attività di quei professionisti, sempre più numerosi, che non sono inseriti in albi, ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo (si pensi, ma solo per fare alcuni esempi, ai tributaristi, ai consulenti fiscali, agli amministratori di condominio, agli urbanisti, ai consulenti legali in materia stragiudiziale, a chi si occupa di tenuta di contabilità, dichiarazione dei redditi, imposizione fiscale, ai consulenti aziendali, che non siano già iscritti a un albo o collegio professionale). A queste figure professionali il legislatore ha imposto di evidenziare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, il riferimento alla l. 4/2013, che risulta applicabile proprio per la tutela della clientela e della fiducia che essa ripone nel professionista. Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo...*», Sempre nella sentenza in commento, si legge, tra l'altro, «*L'intero impianto della legge, quindi, per quello che è dato di cogliere dall'esame del testo, è rivolto: - per un verso a incoraggiare forme di associazionismo tra imprenditori o professionisti che, svolgendo attività professionali non incanalate legislativamente verso la regolamentazione propria di ordini o collegi, opererebbero in uno stato di completa anarchia con potenziali ripercussioni pregiudizievoli nei confronti degli utenti/clienti; - per altro verso a sollecitare le associazioni a predisporre regole di condotta che, seppur non riconducibili alla previsione legislativa, possono comunque imporsi ai singoli professionisti (i quali si impegnano a non violarli al momento dell'iscrizione) disciplinando aspetti peculiari delle singole attività e definendo un assetto deontologico comportamentale degli associati tale da garantire gli utenti clienti, la cui violazione possa tradursi nella irrogazione di sanzioni amministrative a carico dei professionisti trasgressori. A tali obiettivi si aggiunge quello di curare una trasparenza telematica diffusa, attraverso il sito web della singola associazione o del raggruppamento, che renda possibile una accessibilità immediata ed approfondita sulle peculiarità dell'attività professionale svolta dagli iscritti all'associazione e sulla identificabilità del singolo professionista».*

I giudici amministrativi, dunque, **ove mai ce ne fosse stato bisogno**, mettono definitivamente il sigillo sull'importanza, non solo giuridica, ma anche culturale della L. n. 4 del 2013, evidenziando come la sua ragione d'essere consista, da un lato, nel voler collocare le c.d. nuove professioni, quelle cioè che si sono sviluppate negli anni e che non rientrano nel novero classico delle professioni intellettuali disciplinate mediante albi o collegi; dall'altro, tale auspicata "collocazione" avviene principalmente attraverso un impulso a costituire associazioni professionali che devono assumere la funzione determinante nel processo di formazione e controllo degli iscritti, e ciò soprattutto per tutelare l'utente/cliente.

Lo spirito della legge n. 4 del 2013 è quello di contemperare e di bilanciare due interessi solo apparentemente contrapposti: l'uno, quello plasmato dal principio della libera concorrenza e della interdisciplinarità delle professioni, oramai da tempo fatto proprio dall'Unione Europea e dalla legislazione nazionale; l'altro, vale a dire quello della tutela del cliente consumatore che si affida al professionista non "*legislativamente organizzato*".

Secondo il Consiglio di Stato prima e il Tar del Lazio poi, tale finalità normativa viene raggiunta anche attraverso le associazioni di questi Professionisti e gli obblighi ad esse assegnati dalla legge per potere essere iscritte nell'elenco del MISE.

Tra questi, vi è quello di dotarsi di un sito web nel quale pubblicare tutti gli elementi informativi che presentino utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità: a titolo esemplificativo:

- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, e ciò, per evitare confusioni con le attività riservate in via esclusiva ai professionisti iscritti in albi od elenchi;
- la segnalazione dell'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli Professionisti, oltre a poter ottenere informazioni relative a quella specifica attività professionale.

Inoltre, il Tar del Lazio ricorda come sia centrale, quale compito delle associazioni, quello di predisporre un codice di condotta con le regole deontologiche che ogni iscritto deve seguire, pena l'applicazione rigorosa delle

sanzioni; **senza poi tralasciare il tema della formazione professionale e dell'aggiornamento che riveste un ruolo nevralgico per il legislatore.**

b) Sotto un diverso profilo, i giudici – al fine di dirimere la questione, loro sottoposta – si sono preoccupati di esaminare la possibile «sovrapposizione» tra i Dottori Commercialisti con altri Professionisti tanto lamentata dall'Ordine di Perugia, giungendo ad una significativa conclusione.

È dato leggere nella sentenza in esame: *«In ogni caso, quanto al rapporto tra i dottori commercialisti e ragionieri con altri professionisti, vale osservare che le attività tipiche svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili non sono espressamente riservate loro dalla legge, il che rende possibile la presenza di associazioni i cui iscritti svolgono una o più di quelle attività (cfr Tar Lazio, sentenza n. 3122 del 25.3.2009). Vi sono quindi attività di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria che non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione. Anzi, più volte la Corte di Cassazione ha osservato (in relazione al profilo dell'esercizio abusivo della professione) che la legge istitutiva della professione di dottore commercialista e ragioniere (di cui ai DPR nn. 1067 e 1068 del 1953) e il D.Lgs. n. 139/2005, che ha fondato il c.d. Albo Unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non ha attribuito a tali professionisti alcuna attività di competenza esclusiva (cfr. SS.UU. n. 11545/2012), per cui molte delle attività svolte dagli iscritti agli albi possono essere esercitate anche da altri soggetti non iscritti, salvo restando il limite comunque esistente previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 4 del 2013, che impedisce di esercitare ai non iscritti attività riservate in via esclusiva ai soggetti iscritti in albi od elenchi. È possibile concludere, quindi, che difficilmente un utente possa essere indotto ad affidare un incarico sulla base della mera iscrizione di un professionista ad una associazione, posto che molte attività (la redazione dei bilanci, la consulenza fiscale, la stesura delle dichiarazioni dei redditi, Iva, Irap, Imu, le pratiche presso la Camera di Commercio..) possono essere svolte anche da non iscritti agli ordini professionali, per cui su tali attività la legge 4/2013 non ha in alcun modo inciso. Fermo restando che chi svolge attività- non essendo iscritto ad un ordine professionale- deve comunque evidenziare che le esercita per titoli diversi dall'abilitazione, per tutelare l'affidamento dei terzi. Anzi, proprio la legge n. 4/2013 impone ai professionisti di evidenziare in ogni rapporto scritto con il cliente ed in ogni documento, il riferimento alla medesima legge e ciò proprio al fine di tutelare la clientela, come evidenziato dal Consiglio di Stato».*

Secondo il Tar del Lazio dunque: **i) le attività esercitate abitualmente dai Tributaristi sono libere e non riservate in via esclusiva ai Dottori commercialisti ed esperti contabili, ii) l'obbligo previsto dall'art. 1, comma 3, della L. 4/2013, che impone al Professionista di evidenziare in ogni documento o rapporto scritto con il cliente di esercitare – quanto alla disciplina applicabile – proprio ai sensi di tale legge, è posto a tutela dell'affidamento del terzo.**

Occorre rammentare in proposito come, secondo il disposto delle Sezioni Unite della Cassazione penale (Cass. 11545/2012), il reato di esercizio abusivo della professione si verifica se il Professionista non iscritto in albi esercita attività che, seppur non riservate in via esclusiva, sono considerate comunque di competenza specifica di una determinata categoria professionale, e ciò allorché il lavoro venga svolto **“in assenza di chiare indicazioni diverse”** circa appunto la mancanza della abilitazione, tanto da poter creare confusione con i soggetti appartenenti ad un Ordine Professionale.

Ora, a leggere la sentenza che qui si commenta, sembra di poter confermare quanto già da tempo suggerito e praticato: vale a dire che proprio il riferimento in ogni documento scritto ed in ogni rapporto con il cliente alla legge n. 4/2013, possa costituire la **“chiara indicazione diversa”** che *“tutela la fiducia del cliente e la fiducia che esso ripone nel professionista”* (vedasi Cons. Stato sentenza n. 546/2019).

In tal modo il Tributarista potrà esercitare serenamente perché certo di evitare qualsiasi scambio con la categoria degli ordinistici.

Ecco quindi che per la prima volta (nella ricorrente diatriba tra i Dottori commercialisti ed esperti contabili e i Tributaristi), una pronuncia di un Tribunale pare mettere “nero su bianco” che l'obbligo imposto dall'art.1, comma 3, della Legge 4/2013, è considerato sufficiente ad evitare quel *«tradimento dell'affidamento dei terzi»* (vedasi

Cass. 11545/2012) e la conseguente commissione del reato di esercizio abusivo.

La decisione del Tar Lazio non può dunque che essere salutata con estremo orgoglio da parte dell'Ancot che si è battuta per i diritti dei propri associati e li ha visti non solo riconosciuti, ma in un certo qual modo pure rafforzati proprio perché si è in sostanza cristallizzato un principio di fondamentale importanza per lo svolgimento nella pratica quotidiana dell'attività.

ISA, Indici sintetici di affidabilità fiscale per il 2020

La circolare n. 6/e del 4 giugno 2021 dell'Agenzia Entrate

A cura di **Paolo Principi e Stefano Trevisani**

La nostra associazione, specificatamente rappresentata dal Presidente Celestino Bottoni, da tempo partecipa attivamente ai lavori della Commissione degli Esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale prevista dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

Per l'anno di imposta 2020 tutti gli ISA sono stati oggetto di una profonda revisione finalizzata a garantirne la corretta applicazione, tenendo presente gli effetti di natura straordinaria della crisi economica dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché a prevedere per la medesima annualità ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli ISA.

Con la circolare n. 6/e del 4 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione, per il periodo d'imposta 2020, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui al decreto legge n. 50 del 2017.

Esaminiamo insieme i punti principali della Circolare.

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Fra le nuove cause di disapplicazione per il 2020 si annoverano le seguenti:

- calo del fatturato di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo precedente;
- soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- coloro che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività Tabella 2 degli ISA.

TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020

- 47.19.10 - Grandi magazzini
- 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
- 47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
- 47.51.20 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
- 47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine
- 47.53.12 - Commercio al dettaglio di tappeti
- 47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 47.54.00

- Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
- 47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa
- 47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
- 47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
- 47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
- 47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
- 47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
- 47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
- 47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori
- 47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
- 47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
- 47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
- 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori
- 47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
- 47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
- 47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
- 47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
- 47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
- 47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
- 47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere
- 47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
- 47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
- 47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
- 47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
- 47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
- 47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
- 47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
- 47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
- 47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
- 47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
- 47.79.40 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
- 47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
- 47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
- 47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura attrezzature per il giardinaggio
- 47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
- 47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino mobili tappeti e stuoie articoli casalinghi elettrodomestici materiale elettrico
- 47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
- 47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
- 49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub urbano
- 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

- 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.10.42 - Ristorazione ambulante
- 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting
- 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica
- 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere
- 85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi
- 85.52.01 - Corsi di danza
- 90.00.04 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
- 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 92.00.09
- Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
- 93.11.10 - Gestione di stadi
- 93.11.20 - Gestione di piscine
- 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca
- 93.12.00 - Attività di club sportivi
- 93.13.00 - Gestione di palestre
- 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- 93.19.99 - Altre attività sportive nca
- 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night club e simili
- 93.29.30 - Sale giochi e biliardi
- 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca
- 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza
- 96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure
- 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
- 96.04.20 - Stabilimenti termali
- 96.09.01 - Attività di sgombero di cantine, solai e garage
- 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing
- 96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro
- 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
- 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base di tali nuove cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli.

Inoltre, per coloro per cui sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, **è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dall'articolo 9-bis.**

REVISIONE STRAORDINARIA

Gli interventi più significativi sono stati i seguenti:

- a) introduzione di correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere

conto, in base a quanto disposto dall'articolo 148 del decreto "Rilancio", degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, attraverso l'individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;

- b) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale;
- c) individuazione delle misure di ciclo settoriale;
- d) aggiornamento dell'analisi territoriale del "Livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF";
- e) aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale;
- f) modifiche all'indice sintetico di affidabilità fiscale BK04U, relative all'aggiornamento delle aggregazioni comunali;

Gli indicatori elementari di affidabilità interessati dagli effetti dei correttivi sono:

- ricavi per addetto;
- compensi per addetto;
- valore aggiunto per addetto;
- reddito per addetto;
- durata e decumulo delle scorte.

Gli indicatori elementari di anomalia interessati dagli effetti dei correttivi sono:

- copertura delle spese per dipendente o delle spese giornaliere per dipendente;
- analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti;
- analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti rapportato ai giorni di apertura;
- incidenza dei consumi sui compensi;
- incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi o sul valore della produzione;
- incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
- incidenza delle spese sui compensi;
- numero di prestazioni equivalenti per addetto;
- incidenza degli oneri finanziari netti o degli interessi passivi sul reddito operativo lordo;
- numero di veicoli per addetto;
- spese sostenute per detersivi per lavaggio ad acqua per macchina per il lavaggio ad acqua;
- spese sostenute per solventi per lavaggio a secco per lavasecco;
- numero di attrezzi sollevamento moto per addetto;
- numero di cabine verniciatura per addetto;
- numero di equilibratrici ruote per addetto;
- numero di linee diagnostiche per addetto;
- numero di ponti sollevatori per addetto;
- mq di officina per addetto.

Per quanto concerne la determinazione del reddito di lavoro autonomo, c'è stata la definitiva soppressione definitiva del quadro G e la presenza del solo quadro H in tutti i modelli ISA.

 Tali interventi comportano una modifica del risultato dell'applicazione degli ISA, senza la necessità, da parte del contribuente, di fornire nuove informazioni o di modificare le modalità, specificate nelle apposite istruzioni, con cui devono essere indicati i dati richiesti nei modelli ISA.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA MODULISTICA 2021

I modelli ISA2021 presentano una struttura generale sostanzialmente analoga a quella dei modelli approvati per le precedenti annualità.

In particolare, sono previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).

Istruzioni quadro A - Personale

Quale elemento di novità, per la compilazione del quadro A dei modelli ISA relativi ad attività svolte in forma di lavoro autonomo, si segnala che, nei righe da A01 ad A03, il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate non “effettivamente lavorate” per effetto del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) di cui all’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, o ad altri istituti simili.

Istruzioni quadro F – Dati contabili (Imprese)

In relazione alla compilazione del quadro F, si segnala, quale elemento di novità previsto nelle relative istruzioni, la specificazione che i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non devono essere indicati in alcun rigo di tale quadro.

Al riguardo, vale la pena altresì aggiungere che tali contributi non assumono rilevanza nemmeno ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente su cui applicare gli ISA, stante la peculiarità di detto strumento.

Istruzioni quadro H – Dati contabili (Professionisti)

Il quadro H, a partire dal p.i. 2020, rappresenta, come già anticipato, l'unico quadro contabile riferibile alle attività professionali.

Tale quadro, presentandosi con una struttura e una composizione dei righe sostanzialmente identica a quella dei quadri RE

Come previsto per il quadro F, anche per il quadro H non devono essere indicati in alcun rigo i contributi e le indennità di qualsiasi natura.

✓ La novità, in particolare, riguarda l'individuazione dell'elemento di riscontro relativo al quadro H per i soggetti che nel periodo d'imposta 2019 hanno applicato un ISA relativo alle attività professionali dotato di tale quadro; per tali soggetti, infatti, in assenza di dichiarazione IVA, dovrà essere indicato (oltre ai compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti), il totale delle spese indicate nel quadro H.

DATI PRECALCOLATI ISA2021: I SOGGETTI ESCLUSI DAGLI ISA MA TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Appare utile ricordare che i contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, **potranno esimersi dall'acquisizione dei dati “precalcolati” limitandosi alla sola compilazione del modello.**

✓ In particolare tali contribuenti devono:

- dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione;
- compilare il modello ISA prescindendo dall'importazione delle variabili precalcolate (rif. Circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, par. 3) e senza effettuare il calcolo;
- allegare il modello ISA al modello Redditi.

IL REGIME PREMIALE ISA

Con il provvedimento del 26 aprile 2021 sono state individuate le condizioni necessarie per l'accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d'imposta 2020. Nella tabella che segue è riportato uno schema che sintetizza i

livelli di affidabilità fiscale per accedere ai benefici previsti dall'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017.

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA per il periodo d'imposta 2020	Criterio di accesso "aggiuntivo" basato su punteggio medio ISA periodi d'imposta 2019 e 2020
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva, Idd e Irap	8	8,5
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva	8	8,5
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi	8,5	9
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento	8	---
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle Società non operative	9	9
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato)	9	9

La tabella risulta particolarmente utile per valutare il punteggio dell'anno di applicazione congiuntamente a quello dell'anno precedente, laddove è previsto che i livelli di affidabilità per poter accedere ai benefici siano individuati anche con riferimento alle annualità pregresse.

Il decreto “Sostegni-*bis*”

D.L. 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (GU Serie Generale n.123 del 25/05/2021)

A cura della **Redazione**

<p>ARTICOLO 1, COMMI 1-4</p> <p><i>Contributo a fondo perduto automatico</i></p>	<p>Viene previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno economico di cui all'art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto “Sostegni”), del medesimo importo riconosciuto in precedenza, senza la necessità per gli stessi destinatari di presentare un'ulteriore istanza.</p> <p>Hanno diritto a tale ulteriore contributo i soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021 che hanno presentato istanza per il fondo perduto ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 41/2021.</p>
<p>ARTICOLO 1, COMMI 5-15</p> <p><i>Contributo a fondo perduto alternativo</i></p>	<p>Il contributo a fondo perduto in oggetto è alternativo a quello automatico. Può essere richiesto solo se non si è ricevuto lo stesso o se si ha diritto ad un maggior contributo.</p> <p>Tale contributo spetta ai titolari di partita Iva che, nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del decreto in questione, non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di Euro e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 per cento nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo ricompreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. La quantificazione del contributo è determinata in modo differenziato per i soggetti che abbiano o meno beneficiato del contributo di cui all'art. 1, del D.L. n. 41/2021.</p> <p>I termini e le modalità attuative di presentazione dell'istanza per il riconoscimento di tale contributo saranno disciplinati con un provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'importo massimo del contributo non può superare 150.000 Euro.</p>

<p>ARTICOLO 1, COMMI 16-27</p> <p><i>Contributo a fondo perduto su perdita economica</i></p>	<p>Viene istituito un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva che nel secondo periodo d'imposta antecedente all'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis", non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di Euro e che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio (minore utile o maggiore perdita) relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, pari o superiore alla percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.</p> <p>Nel calcolo del presente contributo occorrerà sottrarre l'ammontare dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle disposizioni emergenziali.</p> <p>Per poter richiedere questo contributo i contribuenti dovranno presentare telematicamente la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, entro il 10 settembre 2021.</p>
<p>ARTICOLO 1, COMMA 30</p> <p><i>Contributo a fondo perduto residuale</i></p>	<p>Eventuali risorse non utilizzate per i contributi a fondo perduto previsti nel decreto "Sostegni" e "Sostegni-bis" verranno utilizzate per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir e dei soggetti che presentano ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del Tuir superiori a 10 milioni di Euro ma non superiori a 15 milioni di Euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Anche in questo caso, modalità e termini verranno stabiliti con apposito decreto.</p>
<p>ARTICOLO 2</p> <p><i>Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse</i></p>	<p>Viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2021 per favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive adottate a causa dell'emergenza pandemica, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi.</p> <p>Sarà un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto a stabilire:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la determinazione dei soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto, sulla base dei criteri individuati tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. D.L. "Sostegni"), e dell'art. 1 del presente decreto; b) l'individuazione di modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni. <p style="text-align: right;"><i>[segue]</i></p>

	<p>Il comma 3 prevede che i contributi sopra descritti siano concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i> «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni.</p>
<p>ARTICOLO 3</p> <p><i>Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana</i></p>	<p>Viene incrementato di 100 milioni di Euro per l'anno 2021 il fondo gestito dal Ministero del Turismo per potenziare ulteriormente il sostegno alle imprese dei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici in considerazione della mancata apertura al pubblico della stagione invernale 2020/2021.</p>
<p>ARTICOLO 4</p> <p><i>Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</i></p>	<p>Viene prorogato al 31 luglio 2021 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda in favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Il credito d'imposta è pari al 60% del canone mensile di locazione e del 50% dell'ammontare mensile del canone di affitto d'azienda. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di Euro, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, viene altresì riconosciuto un credito d'imposta nella stessa misura di cui sopra, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per i canoni versati dei mesi da gennaio a maggio 2021.</p> <p>Il credito d'imposta per tali soggetti spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto a quello relativo al periodo 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.</p> <p>Attenzione: le suddette misure spettano nei limiti e alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i> «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche.</p>
<p>ARTICOLO 5</p> <p><i>Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche</i></p>	<p>Viene prorogata anche al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema.</p>
<p>ARTICOLO 6</p> <p><i>Agevolazioni Tari</i></p>	<p>La disposizione in oggetto, attraverso l'istituzione di un fondo di 600 milioni di Euro, permette di tenere conto delle difficoltà delle attività economiche più colpite da questa ulteriore fase di restrizioni, per la concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari dovuta per il 2021.</p>

<p>ARTICOLO 7</p> <p><i>Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle città d'arte e bonus alberghi</i></p>	<p>Viene incrementato il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti mediante autobus scoperti.</p> <p>Viene inoltre previsto un bonus vacanze per agenzie di viaggio e tour operator. Si tratta di un maggior contributo per rivitalizzare la domanda per viaggi e gite che sono stati bloccati dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.</p> <p>Fondo Città d'arte: viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero del Turismo finalizzato a rilanciare iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte che hanno subito le maggiori ripercussioni a causa della pandemia da Covid-19.</p> <p>Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere: viene prorogato di un anno il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui al D.L. n.104/2020.</p>
<p>ARTICOLO 8</p> <p><i>Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica</i></p>	<p>Viene prorogato e potenziato a tutto il 2021 il credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori previsto dall'art. 48-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.</p> <p>Si prevede inoltre il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e del fondo eventi-catering, parchi tematici e acquari, parchi geologici e giardini zoologici.</p>
<p>ARTICOLO 9</p> <p><i>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione</i></p>	<p>Si differisce al 30 giugno 2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione mediante ruolo previste dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 nonché degli adempimenti dei terzi pignorati di cui art. 152, comma 1, del D.L. n. 34/2020.</p> <p>Restano tuttavia validi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli adempimenti effettuati dall'agente della riscossione nel periodo compreso fra il 1° maggio e il 26 maggio 2021.</p>
<p>ARTICOLO 9</p> <p><i>Proroga della plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017</i></p>	<p>Viene ulteriormente differita al 1° gennaio 2022 la data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano la c.d. <i>plastic tax</i>.</p> <p>È prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per le contestazioni delle sanzioni per il caso di mancata iscrizione al Catasto Edilizio Urbano dei fabbricati situati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.</p>

<p>ARTICOLO 10</p> <p><i>Misure di sostegno al settore sportivo</i></p>	<p>Si reitera il credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo per tutto il 2021. Tale credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, è pari al 50% degli investimenti effettuati, con un tetto di spesa previsto però in 90 milioni di Euro.</p> <p>Previste anche misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni. Si tratta di un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di Euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, al fine di assicurare la prosecuzione delle competizioni sportive, hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.</p> <p>Le modalità e i criteri di attribuzione di tali contributi saranno stabiliti da un successivo decreto.</p> <p>Sono inoltre previsti contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva. Previste inoltre nuove misure relative alla concessione di finanziamenti agevolati con contributi anche in conto interessi a favore delle società e associazioni sportive.</p>
<p>ARTICOLO 11</p> <p><i>Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione</i></p>	<p>Si prevede il rifinanziamento per 1,2 miliardi di Euro per l'anno 2021 del fondo 394/81 destinato ad erogare crediti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.</p> <p>Si dispone inoltre il rifinanziamento per 400 milioni di Euro per l'anno 2021 dello strumento di finanziamento a fondo perduto complementare ai crediti agevolati del fondo 394/81.</p>
<p>ARTICOLO 14</p> <p><i>Tassazione capital gain start up innovative</i></p>	<p>Si prevede l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di <i>start up</i> innovative, realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale.</p> <p>Rientrano nell'esenzione in oggetto le azioni o quote di partecipazione, acquistate nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, possedute per almeno 3 anni, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • start up innovative, ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012; • PMI innovative, ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 9-ter del D.L. n. 3/2015. <p>Prevista inoltre l'esenzione da imposizione sulle plusvalenze realizzate da persone fisiche fuori dall'esercizio di impresa, derivanti da cessione di partecipazioni a condizione che le stesse, entro un anno dal conseguimento, siano reinvestite in <i>start up</i> innovative o in piccole e medie imprese innovative.</p>

<p>ARTICOLO 16</p> <p><i>Proroga moratoria per le PMI</i></p>	<p>Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le moratorie su tutte le misure di sostegno previste dall'art. 56, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 (mutui, leasing, etc.). La proroga non è però automatica ma opera su comunicazione dell'impresa beneficiaria in base al medesimo meccanismo di autocertificazione previsto dall'art. 56, comma 3 del D.L. n. 18/2020.</p>
<p>ARTICOLO 17</p> <p><i>Disposizioni in materia di patrimonio destinato</i></p>	<p>Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale possono essere effettuati interventi di supporto pubblico attraverso lo strumento del patrimonio destinato, quali la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (attualmente previsti fino al 30 giugno 2021) e le misure di ricapitalizzazione (attualmente previsti fino al 30 settembre 2021).</p>
<p>ARTICOLO 18</p> <p><i>Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali</i></p>	<p>Con una modifica all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72 si prevede che in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, è possibile effettuare le variazioni in diminuzione sin dall'apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione. Si concede quindi la possibilità di recuperare l'Iva al momento iniziale di avvio della procedura, fermo restando l'obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente pagato. La disposizione si applica alle procedure aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (26 maggio 2021).</p>
<p>ARTICOLO 19</p> <p><i>Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021</i></p>	<p>Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l'operatività dell'agevolazione che consente di convertire le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e all'eccedenza ACE in credito d'imposta utilizzabile in compensazione. Si introduce un rafforzamento dell'ACE (aiuto alla crescita economica) per l'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ovvero per il 2021 assumendo l'esercizio coincidente all'anno solare. In particolare si stabilisce che, per il 2021, il rendimento nozionale relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020 è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale pari al 15 per cento. Tale aliquota è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di Euro. Gli incrementi di capitale relativi al periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2020 rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Tale incremento può essere richiesto anche sotto forma di credito d'imposta applicando al suddetto rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, o dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.</p> <p style="text-align: right;"><i>[segue]</i></p>

	<p>Il suddetto credito d'imposta può anche essere ceduto a terzi o richiesto a rimborso.</p> <p>Sono previste modalità di recupero del suddetto credito d'imposta nel caso in cui la variazione in aumento del capitale proprio risulti a consuntivo inferiore rispetto a quella su cui si è calcolato il credito d'imposta.</p>
<p>ARTICOLO 20</p> <p><i>Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi</i></p>	<p>Si estende anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di Euro, l'utilizzabilità in compensazione in un'unica quota annuale del credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi non 4.0 (c.d. beni strumentali ordinari), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.</p>
<p>ARTICOLO 22</p> <p><i>Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021</i></p>	<p>Al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione con il modello F24, si prevede che, per l'anno 2021, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili per i soggetti intestatari di conto fiscale sia fissato in 2 milioni di Euro.</p>

Le novità del quadro RA nel modello Redditi 2021

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2021

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i **redditi dei terreni**.

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario.

Per comprendere più semplicemente la differenza fra i due:

- Attività svolta dal proprietario → al proprietario del terreno o titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale, sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola;
- Attività svolta da terzo → il reddito dominicale spetta al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

L'art. 32, comma 2 del Tuir considera attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste;
- le attività c.d. connesse, di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze su proposta del Ministro delle Politiche agricole e forestali.

Tra le attività connesse che rientrano nel reddito agrario vanno inoltre considerate le cessioni di:

- energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh/anno;
- energia elettrica e calorica prodotta da impianti fotovoltaici fino a 260.000 kWh/anno;
- prodotti chimici e carburanti derivanti da prodotti di origine agroforestale provenienti da materie prime ricavate in via principale dal fondo.

NOVITÀ: FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La legge di bilancio 2021 ha confermato che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef con riferimento ai coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola.

Il quadro va comunque compilato in presenza di terreni.

Nella colonna 13 dei rigli da RA11 a RA22, denominata "Reddito fondiario non imponibile", deve essere indicato il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l'Imu ed il reddito agrario e dominicale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, D.Lgs. n. 99/2004.

	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Contribuzione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RA1	,00		,00			,00				
			Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile			
				11		12		13	X	,00

Dall'anno 2019, tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché:

- appartengano al nucleo familiare;
- risultino iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all'esercizio dell'impresa familiare.

I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO

Sono obbligati alla compilazione del quadro RA:

- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita (**in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno**);
- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi.

Inoltre, **non si dichiarano** terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (giardini, cortili ecc.), né i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali. Per il calcolo del reddito dei terreni, i redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali devono essere rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Tale rivalutazione non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni previste per le agevolazioni rivolte all'imprenditoria giovanile in agricoltura.

I redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30 per cento. Quest'ultima rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

LE NOVITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RA

Per ciascun terreno si devono indicare i seguenti dati:

(I redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile).

- **Colonna 1** (Reddito dominicale non rivalutato): ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.
- **Colonna 2** (Titolo) indicare uno dei seguenti codici:

1	proprietario del terreno non concesso in affitto;
2	proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
3	proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
4	conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
5	socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
6	partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
7	titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
10	socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

In caso di conduzione associata, la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

- **Colonna 3** (Reddito agrario non rivalutato): ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.
- **Colonna 4:** indicare il **periodo di possesso** del terreno espresso in giorni (365, se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365.
- **Colonna 5:** indicare la relativa **percentuale di possesso** del terreno (100, se per intero).
- **Colonna 6** (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone, indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto, rapportato al periodo indicato nella colonna 4.
- **Colonna 7 (Casi particolari):** indicare uno dei seguenti codici:

2	perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
3	terreno in conduzione associata;
4	terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quarant'anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
6	se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 2 e 4.

[segue]

- **Colonna 8** (Continuazione): nel caso in cui nell'anno d'imposta si siano verificate diverse situazioni per uno stesso terreno va barrata la casella 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.). Occorre quindi compilare un rigo per ogni situazione, indicando il relativo periodo nella colonna 4.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti rigi senza barrare la casella di colonna 8.

- **Colonna 9** (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo "Terreni esenti IMU". In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più rigi, la casella della presente colonna va barrata solo sul primo dei rigi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.

- **Colonna 10** (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. In tal caso i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno, è necessario compilare due distinti rigi (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i rigi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

- **Colonna 11** (Reddito dominicale imponibile) e **colonna 13** (Reddito fondiario non imponibile): nella colonna 11 va indicato il reddito dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato per il quale non è dovuta l'Imu. Nella colonna 13 va indicato il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l'Imu ed il reddito dominicale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

ALTERNATIVITÀ IRPEF-IMU

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l'Imu che l'Irpef.

Esempio 1

Si riporta il seguente esempio: *PROPRIETÀ DI TERRENO ESENTE IMU*

Il signor Rossi è proprietario al 100% di un terreno avente:

- rendita dominicale: € 22
- rendita agraria: € 18

Tale terreno risulta esente Imu ex C.M. 9/1993 (sconta le "ordinarie" imposte sul reddito, sia per quanto riguarda la componente dominicale, sia per quella agraria).

Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Giorni di possesso	Percentuale di possesso	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazioni
22	▼	18	365	100	0	▼	<input type="checkbox"/>
IMU non dovuta	Coltivatore diretto/IAP	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	Reddito fondiario non imponibile			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	Terreno		

[segue]

Esempio 2

Si riporta il seguente esempio: *TERRENO CONDOTTO IN AFFITTO*

Il signor Rossi prende in affitto un terreno avente:

- rendita dominicale: € 22
- rendita agraria: € 18

Il canone d'affitto è pari a € 650 ed è corrisposto in regime non vincolistico.

Il terreno preso in affitto va dichiarato con la compilazione del quadro A.

RA1	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Giorni di possesso	Percentuale di possesso	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazioni
	0	4	18	365	100	0		
	IMU non dovuta	Coltivatore diretto/IAP	Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile	Reddito fondiario non imponibile		
			0		0	0		

[Terreno](#)

Il terreno preso in affitto va dichiarato con la compilazione del quadro A con il cod. "4", ovvero colui che conduce il fondo.

Non va indicato il reddito dominicale in quanto tale componente reddituale è attribuita alla proprietà/possessione del terreno; il reddito agrario (€ 18) costituisce il reddito ricavabile dalla coltivazione o dall'uso del fondo. L'affitto pagato dal contribuente non assume rilevanza.

Le novità del quadro RB nel modello Redditi 2021

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2021

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB12-RB14), serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

- 1) Nuova disciplina per i canoni di locazione non percepiti;
- 2) Cedolare secca con aliquota 10% nei comuni colpiti da eventi calamitosi;
- 3) Cedolare secca per locazioni brevi.

NOVITÀ: NUOVA DISCIPLINA PER I CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

Una novità che impatta direttamente sulla dichiarazione dei redditi 2021 relativa all'anno d'imposta 2020 riguarda **l'esenzione dalle imposte delle somme non incassate dal proprietario dell'immobile**, provando la mancata corresponsione delle somme mediante ingiunzione di pagamento presentata entro il termine della dichiarazione dei redditi oppure intimazione di sfratto per morosità. In pratica, il provvedimento giudiziale potrebbe essere emesso anche nel 2021; il tutto, però dovrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Diversamente, nel caso in cui il provvedimento dovesse avere data successiva al termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi, si dovrà ricorrere alla disciplina del credito d'imposta. Il tutto indipendentemente dal regime fiscale che si adotta, non distinguendo, quindi, se il canone sia stato assoggettato a cedolare secca o a tassazione ordinaria. Inoltre, non rileva l'anno di stipula dei contratti stessi.

In precedenza infatti, i canoni d'affitto non percepiti venivano tassati secondo le regole ordinarie fino alla conclusione del procedimento di sfratto per morosità. Solamente al termine del procedimento di sfratto era riconosciuto al contribuente un credito d'imposta di importo pari all'Irpef versata negli anni sui canoni d'affitto non percepiti.

La novità autorizza i singoli locatari ad **indicare nel quadro RB del modello Redditi solo l'imponibile incassato**. Nello specifico va puntualizzato che se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato nel quadro RB un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Inoltre, le istruzioni al Modello ricordano che, se nel periodo d'imposta non è stato percepito alcun canone, viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale. Per il passato nessuna modifica: i canoni di locazione non percepiti prima del 1° gennaio 2020 continuano a seguire le vecchie regole secondo cui gli affitti vengono tassati nel periodo d'imposta cui si riferiscono. Le imposte versate (sull'importo non riscosso) godranno di un credito d'imposta pari all'importo dell'affitto non percepito.

[segue]

Nessuna modifica per i contratti non residenziali, per i quali non viene prevista alcuna forma di tutela. Infine, si precisa che, *i canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi* sono soggetti a tassazione separata, secondo le regole già previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo in annualità precedenti. Tali somme devono essere indicate nel quadro RM, denominato "Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva", all'interno del rigo RM8.

Esempio

Il signor Rossi è proprietario al 100% di un immobile a Verona che concede in affitto a canone libero a partire dal 2016; l'immobile presenta le seguenti caratteristiche:

- rendita catastale: € 250;
- canone di locazione mensile: € 500;
- spese condominiali annue: € 250;
- inquilino inadempiente in merito al pagamento dei canoni relativi al 2020.

COMPILAZIONE ANTE NOVITÀ

Il signor Rossi, non essendo intervenuta la sentenza di sfratto, compilava il modello nel seguente metodo, dichiarando i canoni non percepiti del 2020.

RB1	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Giorni di possesso	Percentuale di possesso	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione
	250	3	365	100		5.700		Fabbricato
	Codice comune	Cedolare secca	Casi particolari IMU	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%		
	L781			REDDITI IMPONIBILI	0	0	0	
				Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza	
	REDDITI NON IMPONIBILI	0	0	0	0	0		
RB2	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Giorni di possesso	Percentuale di possesso	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione
	0		0	0,000		0		Fabbricato
	Codice comune	Cedolare secca	Casi particolari IMU	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%		
				REDDITI IMPONIBILI	0	0	0	
				Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza	
	REDDITI NON IMPONIBILI	0	0	0	0	0		

In questo caso al Sig. Rossi, come disposto dall'art. 26 del Tuir, al momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità, veniva riconosciuto un credito d'imposta pari alle imposte versate sui canoni non percepiti.

COMPILAZIONE POST NOVITÀ

Il sig. Rossi, mediante ingiunzione di pagamento presentata il 2 aprile 2021, compilerà il modello nel seguente metodo:

RB1	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Giorni di possesso	Percentuale di possesso	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione
	250	3	365	100	1	0	4	Fabbricato
	Codice comune	Cedolare secca	Casi particolari IMU	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%		
	L781			REDDITI IMPONIBILI	0	0	0	
				Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza	
	REDDITI NON IMPONIBILI	0	0	0	0	0		
RB2	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Giorni di possesso	Percentuale di possesso	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione
	0		0	0,000		0		Fabbricato
	Codice comune	Cedolare secca	Casi particolari IMU	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%		
				REDDITI IMPONIBILI	0	0	0	
				Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza	
	REDDITI NON IMPONIBILI	0	0	0	0	0		

[segue]

In colonna 7 “Casi particolari” si indicherà il codice 4 e non si valorizzerà la colonna 6 “Canone di locazione”; nelle caselle 13, 14 o 15 (relative ai “redditi imponibili”) si assoggetterà a imposta la rendita, indicandola, dopo averla rivalutata e rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso.

Se nel 2020 ha percepito solo una parte dei canoni dovuti, ma, entro la data di presentazione del modello Redditi PF 2021 o 730/2021, ha intimato lo sfratto per morosità o ha ingiunto il pagamento, il locatore persona fisica indicherà il codice 4 in colonna 7 e in colonna 6 “Canone di locazione” indicherà solo l’ammontare dei canoni effettivamente percepiti.

NOVITÀ: CEDOLARE SECCA CON ALIQUOTA 10% NEI COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI

La legge di conversione del D.L. n. 162/2019 (c.d. “Milleproroghe”) ha esteso ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di **eventi calamitosi**, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia:

→ la **riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca**

→ da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a **canone concordato**.

→ È prevista per l’anno 2020 l’applicazione dell’agevolazione solo per i contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Al fine di applicare l’aliquota ridotta (10%) della cedolare secca, è necessario barrare la colonna “stato di emergenza”. Si riporta l’esempio di compilazione:

RB1	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Giorni di possesso	Percentuale di possesso	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione
	0		0	0,000		0		<input type="checkbox"/> Fabbricato
	Codice comune	Cedolare secca	Casi particolari IMU	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%		
		<input type="checkbox"/>		REDDITI IMPONIBILI	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/> Stato di emergenza
				Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		
				REDDITI NON IMPONIBILI	0	0	0	
RB2	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Giorni di possesso	Percentuale di possesso	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione
	0		0	0,000		0		<input type="checkbox"/> Fabbricato
	Codice comune	Cedolare secca	Casi particolari IMU	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%		
		<input type="checkbox"/>		REDDITI IMPONIBILI	0	0	0	<input type="checkbox"/> Stato di emergenza
				Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		
				REDDITI NON IMPONIBILI	0	0	0	

NOVITÀ: CEDOLARE SECCA PER LOCAZIONI BREVI

Dal 1° gennaio 2021, il regime fiscale delle **locazioni brevi** si applicherà con riferimento esclusivo per un **numero massimo di quattro appartamenti** per periodo d’imposta. In caso di superamento del numero massimo di 4 immobili affittati per breve periodo, si passerà alla tassazione ordinaria Irpef.

In aggiunta, ogni qualvolta vi sia tale superamento, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presumerà svolta in forma imprenditoriale, con il conseguente obbligo di apertura partita Iva.

I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO

Sono obbligati alla compilazione del quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

[segue]

Il quadro **non è da compilare** nei seguenti casi:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli (reddito è già compreso in quello catastale del terreno). Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile.
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

ABITAZIONE PRINCIPALE

L'Imu non è dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. È prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2020 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

CEDOLARE SECCA

Per le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 concessi in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione "cedolare secca" sugli affitti, che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce Irpef, addizionali regionale e comunale, imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

La cedolare secca permette di tassare i canoni con l'imposta sostitutiva, escludendoli dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevando ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.

Per fruire della cedolare secca, le unità immobiliari devono avere una superficie fino a 600 metri quadri (N.B.: non tenere conto delle pertinenze).

Per beneficiare del regime, il locatore è tenuto a comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.

Per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno) l'opzione può essere esercitata direttamente in dichiarazione. In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione I del quadro RB vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca".

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

[segue]

Dal 2014, per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze, è prevista anche un'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini relativi ad abitazioni site in comuni previsti.

L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. In questo caso, deve essere barrata la casella di colonna 19 "Stato di emergenza".

Per quanto riguarda i **fabbricati non locati** in generale, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito i quali vanno comunque indicati nel quadro B. **Il reddito dei fabbricati deve essere considerato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.**

L'acconto è pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente (non è dovuto nel primo anno di esercizio dell'opzione) ed è dovuto se la cedolare per l'anno precedente supera € 51,65. L'acconto va versato:

- in un'unica soluzione, entro il 30 novembre, se l'importo è inferiore a € 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è superiore a € 257,52;

la prima, del 40% (del 95%), entro il 30 giugno; la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre. Il saldo si versa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati questi codici:

- 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
- 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
- 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo

LE NOVITÀ NELLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RB

La compilazione del quadro viene eseguita nella seguente modalità:

- nella **colonna 1** va inserita la rendita catastale, rivalutata del 5% ai fini del calcolo dell'imposta. In caso di immobili non censiti si deve indicare la rendita presunta. Se la rendita è stata aggiornata, indicare quella nuova. Per gli immobili di interesse storico o artistico, la rendita va indicata al 50%;
- nella **colonna 2** si inserisce il codice in base all'utilizzo:

1	abitazione principale;
2	immobile tenuto a disposizione o dato in comodato gratuito a persone diverse dai familiari (su questi immobili normalmente si paga l'Imu, pertanto non sono imponibili ai fini Irpef e addizionali);
3	immobile locato in libero mercato (o patti in deroga);
4	immobile locato con equo canone;
5	pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina...), se iscritta in catasto con autonoma rendita;
8	immobile locato a canone concordato e sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa. È necessario usare lo stesso codice anche se è locato a canone concordato, si è scelta la cedolare secca e l'immobile si trova in uno dei Comuni dichiarati in stato di emergenza per eventi calamitosi nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014. Il reddito in questo caso sarà ridotto del 30% ai fini della tassazione ordinaria, la cedolare secca invece sarà agevolata al 10%;

[segue]

9	immobile che non rientra in nessuno dei casi descritti dai codici da 1 a 17 perché si tratta, ad esempio, di un'unità immobiliare priva di allacciamenti alla rete della luce, del gas e dell'acqua e, quindi, di fatto inutilizzata; oppure della pertinenza di un immobile tenuto a disposizione; oppure di un immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero; oppure di un immobile di proprietà condominiale (come i locali della portineria) e dichiarato dal singolo condomino, oppure di un immobile data in uso gratuito a un soggetto che l'affitta col regime delle locazioni brevi;
10	abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un familiare che vi abbia la residenza o utilizzata come abitazione principale da uno o più comproprietari diverso dal dichiarante (ad esempio, se padre e figlio posseggono un appartamento in cui vive solo il figlio che lo dichiara col codice "1", mentre il padre vive in una casa di sua esclusiva proprietà);

- nella **colonna 3** vanno compilati i giorni di possesso. Se l'immobile è indicato su più righe, il totale dei giorni per i quali viene dichiarato non può comunque superare i 365. I fabbricati di nuova costruzione vanno dichiarati dalla data in cui diventano idonei all'uso cui sono destinati o dall'utilizzo del possessore;
- nella **colonna 4** si deve inserire la percentuale di possesso;
- nella **colonna 5**, da compilare in caso di locazione, indicare il codice che corrisponde alla percentuale di canone:

1	per il 95% del canone di locazione sottoposto a tassazione ordinaria;
2	per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano tassati in via ordinaria per il 75% del canone;
3	per il 100% del canone di locazione tassato con la cedolare secca;
4	per il 65% del canone percepito su immobili di interesse storico o artistico;

- nella **colonna 6**, indicare il canone calcolato in base alle percentuali indicate coi codici di colonna 5. Se l'affitto è relativo solamente ad una parte dell'anno, il canone di locazione annuo va indicato in proporzione ai giorni di durata della locazione che sono stati indicati in colonna 3. In caso di comproprietà, va indicato comunque per intero a prescindere dalla quota indicata a colonna 4.
- nella **colonna 7**, indicare il codice corrispondente al caso particolare:

1	se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi calamitosi e il Comune ha rilasciato la certificazione di non imponibilità fiscale attestante la distruzione dell'immobile;
3	se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita;
4	se l'immobile è locato e non sono stati percepiti i canoni di locazione previsti dal contratto, in tutto o in parte e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;
5	se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota.

[segue]

Le novità del quadro RC nel modello Redditi 2021

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2021

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RC è riservato all'indicazione dei **redditi da lavoro dipendente e assimilati**. È diviso in sei sezioni:

- sezione I relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di pensione;
- sezione II relativa agli altri redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente;
- sezione III dove si indicano le ritenute Irpef e le addizionali;
- sezione IV per le ritenute subite relativamente ai lavori socialmente utili;
- sezione V relativa alla riduzione della pressione fiscale;
- sezione VI appositamente prevista per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa;

Le principali novità di quest'anno riguardano:

- l'introduzione di nuovi redditi esenti;
- l'introduzione di nuovi codici per la casella "casi particolari";
- due nuove caselle per indicare i giorni del periodo di lavoro o della pensione;
- la nuova sezione V relativa alla riduzione della pressione fiscale per i redditi da lavoro dipendente.

NOVITÀ: REDDITI ESENTI

Con gli interventi normativi che si sono susseguiti nell'anno 2020 per contrastare gli effetti economici negativi dovuti alle restrizioni imposte dal Covid-19, sono state individuate **nuove tipologie di redditi esenti** (da non indicare nel quadro RC, né in altri quadri della dichiarazione dei redditi).

Nello specifico, sono esenti da imposta:

- i buoni viaggio e il servizio di noleggio con conducente (art. 90, D.L. n. 104/2020);
- le indennità in favore dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84, D.L. n. 34/2020);
- le indennità in favore dei lavoratori domestici (art. 85, D.L. n. 34/2020);
- le indennità in favore dei lavoratori marittimi (art. 10, D.L. n. 104/2020);
- le indennità per i lavoratori del settore agricolo (art. 30, D.L. n. 18/2020 e art. 84, D.L. n. 34/2020);
- le indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38, D.L. n. 18/2020 e art. 84, D.L. n. 34/2020);
- le indennità in favore dei lavoratori sportivi (art. 12, D.L. n. 104/2020, art. 98, D.L. 34/2020 e art. 17, D.L. n. 137/2020);
- le indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, D.L. n. 18/2020 e art. 84, D.L. n. 137/2020);
- le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite (art. 15-bis, D.L. n. 137/2020);
- le indennità ai Professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, D.L. n. 18/2020 e art. 84, D.L. n. 34/2020);
- i premi della lotteria degli scontrini, compresi quelli speciali per i pagamenti non in contanti (art. 19, D.L. n. 124/2019);
- il premio ai lavoratori dipendenti (art. 63, D.L. n. 18/2020);
- le indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28, D.L. n. 18/2020 e art. 84, D.L. n. 34/2020).

NOVITÀ: NUOVO CODICE PER LA CASELLA “CASI PARTICOLARI” DELLA SEZIONE I

Previsto il codice 12 da indicare nella casella “casi particolari” se il beneficio di cui al codice 9 (lavoratore rimpatriato con la qualifica di sportivo professionista) è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In questo caso nella CU 2021 sarà stato compilato il punto 462 con il codice 11.

ATTENZIONE: se la casella casi particolari viene compiata con i codici da 2 a 9 o con il codice 12, occorre compilare la casella codice stato estero prevista nel frontespizio della dichiarazione.

Redditi PF 2021	QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redd	
		RC2						
		RC3						
	Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice 1	Somme tassazione ordinaria 2	Somme imposta sostitutiva 3		
		RC5		Opzione o rettifica Tass. Ord. 7	Tass. Sost. 8	Assenza Requisiti 9	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord. 10	
		RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)				Lavoro di	

Casi particolari

NOVITÀ: RIGO RC 6: PERIODO DI LAVORO

Il rigo RC 6, relativo all'indicazione del numero di giorni del periodo di lavoro e di pensione per il quale si ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e per pensione, si popola con **due nuove colonne** riguardanti il numero di giorni del primo semestre 2020 e il numero di giorni del secondo semestre 2020.

Redditi PF 2021	C6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione	I Semestre	II Semestre
			1	2	3	4

NOVITÀ: SEZIONE V: RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE

Con il medello redditi 2021 la sezione V è stata modifica per accogliere alcune novità normative. In particolare:

- sono state aggiunte le colonne 3 e 4 per l'indicazione del **trattamento integrativo del D.L. n. 3/2020**. Si ricorda che con tale disposizione è stato abrogato il bonus 80 Euro ed, al contempo, è stato introdotto un nuovo trattamento integrativo e una nuova detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente;
- è stata inserita la colonna 6 per i **lavoratori rimpatriati**;
- sono state inserite le colonne 7, 8 e 9 che accolgono la **clausola di salvaguardia**, con la quale è stata prevista erogazione del bonus 80 Euro e del trattamento integrativo anche ai lavoratori incapienti a seguito della cassa integrazione o dei congedi parentali concessi per l'emergenza legata al virus Covid-19.

Redditi PF 2020	Sezione V Bonus IRPEF	RC14	Codice bonus (punto 391 CU 2020)	Bonus erogato (punto 392 CU 2020)	Esenzione ricercatori e docenti						
			1	2	3	4					
Redditi PF 2021	Sezione V Riduzione Pressione Fiscale	RC14	Codice	Bonus erogato	Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti	Esenzioni impatriati	Fruizione misure sostegno	Lavoro dipendente	Retribuzione contrattuale
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Le novità del quadro RP nel modello Redditi 2021

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2021

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RP del modello Redditi è destinato all'indicazione delle spese sostenute dal contribuente, che possono essere:

- **oneri detraibili**, che consentono di detrarre dall'imposta una percentuale della spesa sostenuta;
- **oneri deducibili**, che permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l'imposta lorda.

NOVITÀ: TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La novità più rilevante in materia di detrazione degli oneri di cui all'art. 15 Tuir è l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

Lo scontrino o la fattura rilasciata dall'esercente o dal Professionista restano i documenti principali ai fini delle detrazioni Irpef ma **è necessario che riportino che il pagamento sia stato eseguito con carte o bancomat**. Possono attestare l'avvenuto pagamento con metodi tracciabili anche la copia dell'estratto conto bancario, la **copia del bollettino postale o del MAV e del pagamento con PagoPA**.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 431 del 2 ottobre 2020, l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

L'obbligo di tracciabilità ai fini delle detrazioni Irpef in dichiarazione dei redditi riguarda la generalità degli oneri ex art. 15 Tuir, con la sola eccezione delle spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o accreditate e delle spese per farmaci e dispositivi medici.

Elenco delle **principali spese detraibili al 19%** interessate dalle **nuove disposizioni di legge**:

- Prestazioni sanitarie effettuate in strutture private non accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- Spese per asili nido e tasse scolastiche;
- Attività sportive di bambini e ragazzi;
- Abbonamenti a bus, metro e tram;
- Prestazioni veterinarie;
- Spese funebri;
- Affitti studenti universitari;
- Spese per l'assistenza personale (badanti);
- Strumenti per contrastare disturbi certificati dell'apprendimento (DSA);
- Erogazioni liberali;
- Premi per assicurazioni aventi per oggetto eventi calamitosi.

NOVITÀ: RIDUZIONE IN BASE AL REDDITO DI ALCUNE DETRAZIONI D'IMPOSTA

L'art. 1, comma 629 della L. n. 160/2019 ha introdotto un'altra importante novità relativa alle detrazioni Irpef previste dall'art. 15 Tuir. Si tratta della riduzione progressiva dell'importo delle detrazioni in base al reddito. La detrazione spetta:

- per l'intero importo per redditi complessivi non eccedenti 120.000 Euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 Euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 Euro.

Non tutti gli oneri detraibili rientrano in questo nuovo meccanismo a scalare. Alcune spese daranno comunque diritto alla detrazione piena del 19%.

Il meccanismo a scalare non riguarda:

- Spese sanitarie;
- Interessi sui mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale;
- Interessi sui mutui agrari;
- Spese per ristrutturazioni di immobili.

NOVITÀ: DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE SUPERBONUS 110%

Il decreto "Rilancio" ha introdotto il Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Il decreto "Semplificazioni" recentemente approvato ha esteso i termini per alcune tipologie di soggetti. Alla luce di queste novità, vediamo le i termini e le modalità per poter beneficiare dell'agevolazione:

- per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la detrazione va suddivisa in 5 rate di pari ammontare;
- per le spese effettuate nel 2022, la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari ammontare;
- per gli interventi effettuati dai singoli contribuenti o dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari invece, se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- per immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario e comproprietà da più persone fisiche, il termine ultimo di effettuazione delle spese detraibili è prorogato al 31 dicembre 2022, se alla data del 30 giugno 2022 saranno eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
- per tutti gli altri soggetti invece la scadenza ultima rimane il 30 giugno 2022.

Gli interventi devono essere eseguiti su immobili abitativi e nello specifico:

- singole unità immobiliari costituite in condomini o parti comuni;
- edifici unifamiliari;
- unità immobiliari facenti parte di edifici plurifamiliari a determinate condizioni;
- villette a schiera;
- edifici con unità immobiliari abitative di unico proprietario e comproprietari, da 2 a 4 unità;
- immobili sottoposti a vincoli;
- immobili privi di attestato energetico a determinate condizioni.

[segue]

Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi su nuove costruzioni e gli interventi su immobili commerciali. Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Se questo "salto" di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

A Telefisco è stato chiesto se una persona fisica che possiede un edificio composto da quattro unità immobiliari tutte a destinazione abitativa, non funzionalmente indipendenti, possa considerare in detrazione le spese sostenute per effettuare l'isolamento termico dell'involucro con una detrazione di 40.000 Euro moltiplicati per le quattro unità immobiliari abitative.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto in senso affermativo, confermando la correttezza della soluzione. Infatti, precisa ancora la risposta, l'art.119, comma 1, lettere a) e b) del decreto "Rilancio" fa letteralmente riferimento "al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio" e a tale numero occorre fare riferimento per calcolare il tetto massimo di spesa.

Ogni contribuente può beneficiare al massimo del 110% per 2 unità immobiliari, salvo che per gli interventi su parti comuni di condomini, per i quali non esiste limite di immobili.

Vediamo nel dettaglio l'elenco dei **lavori c.d. "trainanti" – Ecobonus**:

Interventi di isolamento termico	<p>La detrazione spetta per una spesa massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di 50.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all'esterno. • di 40.000 Euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità: • di 30.000 Euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari se l'edificio ha più di 8 unità abitative.
Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio	<p>La spesa massima per usufruire del 110% è di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20.000 Euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici fino a 8 unità; • 15.000 Euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari, se l'edificio ha più di 8 unità abitative.
Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari	<p>La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 Euro per singola unità immobiliare.</p>

[segue]

Se su di uno stesso immobile vengono eseguiti più interventi che danno diritto al Superbonus, la spesa massima detraibile è data dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento.

Gli interventi “trainati” - Ecobonus

Il superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti e che per questo vengono definiti “trainati”:

- spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’art 14 del D.L. n. 63/2013 (ecobonus);
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
- installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati oppure di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;
- sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati, contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi;
- interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Interventi antisismici - Sismabonus

Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 Euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 Euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”.

Interventi “trainanti” – Sismabonus

Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013

La detrazione spetta su:

- un importo di euro 96.000 nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari.
- 20.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici fino a 8 unità

Interventi “trainati” – Sismabonus

- installazione di impianti solari fotovoltaici commessi alla rete elettrica sugli edifici di cui all’art.1 comma 1, D.L. n. 412/1993;
- sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati, contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi;
- realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

ACQUISTO CASE ANTISISMICHE

Il D.L. n. 50/2017 ha previsto un incentivo per l'acquisto di case antisismiche, che consiste in una detrazione d'imposta per gli interventi effettuati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, per la riduzione del rischio sismico che sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1".

Chi compra l'immobile nell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:

- **75%** del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a **una classe di rischio inferiore**;
- **85%** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a **due classi di rischio inferiore**.

Il D.L. n. 34/2019 ha esteso queste detrazioni agli interventi effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

La detrazione deve essere ripartita in **5 rate annuali** di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno**.

Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

Il D.L. n. 34/2020 ha previsto che la suddetta detrazione sia pari al 110 per cento nel caso di acquisto effettuato dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119 (cfr. circolare n. 24/E del 2020).

Nella citata circolare, in particolare, è stato precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle c.d. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

In proposito, si fa presente che, per le persone fisiche, per effetto delle modifiche al comma 4 apportate dalla lettera f) dell'art. 1, comma 66 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per tali interventi l'aliquota del 110 per cento si applica *«per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»*.

CESSIONE DEL CREDITO

In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. In accordo con il fornitore, si può ottenere **uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere**, che lui recupera sotto forma di credito d'imposta, oppure si può optare per la **cessione a terzi, comprese altre persone fisiche e banche o finanziarie del credito d'imposta, pari alla detrazione spettante**.

Per il 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti lavori, svincolati dal Superbonus:

- interventi di ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica;
- interventi antisismici;
- rifacimento delle facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

[segue]

Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un'impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati è elevata al 90%.

I soggetti che hanno diritto al Superbonus 110% devono **comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione** per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore. L'opzione deve essere comunicata, esclusivamente in via telematica, **entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese** che danno diritto alla detrazione. Il soggetto a cui è stato ceduto il credito deve provvedere ad accettare il credito, sempre tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo inoltre che per poter cedere il 110% a terzi o sconto in fattura occorre apporre il **visto di conformità** sul modello.

COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per usufruire della detrazione 110%, il relativo rigo del quadro RP andrà compilato in questo modo:

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus											
RP	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RP41									,00	,00	
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	
RP44									,00	,00	
RP45									,00	,00	
RP46									,00	,00	
RP47									,00	,00	
RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	,00	Rata 50%	,00	Rata 65%	,00	Rata 70%	,00	Rata 75%	,00
		Rata 80%	,00	Rata 85%	,00	Rata Bonus Verde	,00	Rata 90%	,00	Rata 110%	,00
RP49	TOTALE	Detraz. 36%	,00	Detraz. 50%	,00	Detraz. 65%	,00	Detraz. 70%	,00	Detraz. 75%	,00
	DETRAZIONE	Detraz. 80%	,00	Detraz. 85%	,00	Detraz. Bonus Verde	,00	Detraz. 90%	,00	Detraz. 110%	,00

la casella va barrata se in colonna 2 sono indicati i codici da '5' a '11' e le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e si hanno i requisiti per fruire della detrazione al 110%. spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda

Nella casella 2 andranno indicati i seguenti codici:

- "5": spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3;
- "6": spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- "7": spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore;
- "8": spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

[segue]

- “9”: spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore;
- “10”: spese sostenute dal 2017 al 2020 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
- “11”: spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore.

Esempio di compilazione:

Un contribuente nel corso del 2020 ha sostenuto spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3 (codice 5) per Euro 30.000.

€ 30.000 x 110% = 33.000 in 5 anni

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus																	
	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, predita o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile						
RP41	2020	5					X	1	30.000,00	6.000,00							
RP42									,00	,00							
RP43									,00	,00							
RP44									,00	,00							
RP45									,00	,00							
RP46									,00	,00							
RP47									,00	,00							
RP48	TOTALE RATE	Rata 36% Rata 80%	1 6	,00	Rata 50% Rata 85%	2 7	,00	Rata 65% Rata Bonus Verde	3 8	,00	Rata 70% Rata 90%	4 9	,00	Rata 75% Rata 110%	5 10	,00	6.000,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 36% Detraz. 80%	1 6	,00	Detraz. 50% Detraz. 85%	2 7	,00	Detraz. 65% Detraz. Bonus Verde	3 8	,00	Detraz. 70% Detraz. 90%	4 9	,00	Detraz. 75% Detraz. 110%	5 10	,00	6.600,00

DETRAZIONE PER BONUS FACCIATE

Per le spese relative agli interventi per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, inclusi quelli di sola pulizia o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente.

Sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus																
	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, predita o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile					
RP41		2							,00	,00						
RP42									,00	,00						
RP43									,00	,00						
RP44									,00	,00						
RP45									,00	,00						
RP46									,00	,00						
RP47									,00	,00						
RP48	TOTALE RATE	Rata 36% Rata 80%	1 6	,00	Rata 50% Rata 85%	2 7	,00	Rata 65% Rata Bonus Verde	3 8	,00	Rata 70% Rata 90%	4 9	,00	Rata 75% Rata 110%	5 10	,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 36% Detraz. 80%	1 6	,00	Detraz. 50% Detraz. 85%	2 7	,00	Detraz. 65% Detraz. Bonus Verde	3 8	,00	Detraz. 70% Detraz. 90%	4 9	,00	Detraz. 75% Detraz. 110%	5 10	,00

CODICE "15": spese sostenute dal 1° gennaio 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio,

Sezione IV		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus		Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 ridetem. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata
RP61		1							,00		,00
RP62									,00		,00
RP63									,00		,00
RP64									,00		,00
RP65 TOTALE RATE				1	2	3	4	5			
				Rata 50%	Rata 55%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%			
				,00	,00	,00	,00	,00			
				6	7	8	9				
				Rata 80%	Rata 85%	Rata 90%	Rata 110%				
				,00	,00	,00	,00				
RP66 TOTALE DETRAZIONE				1	2	3	4	5			
				Detrazione 50%	Detrazione 55%	Detrazione 65%	Detrazione 70%	Detrazione 75%			
				,00	,00	,00	,00	,00			
				6	7	8	9				
				Detrazione 80%	Detrazione 85%	Detrazione 90%	Detrazione 110%				
				,00	,00	,00	,00	,00			

CODICE '15' Bonus facciate: sono le spese per interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Esempio di compilazione:

Un contribuente nel corso del 2020 ha dipinto le facciate di un suo immobile per una spesa pari ad Euro 50.000. Questa spesa può essere detratta in dichiarazione dei redditi, in 10 anni, per una percentuale del 90%.

€ 50.000 x 90% = € 45.000 in 10 anni

Sezione III A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus		Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordini immobile
RP41		2020	15						1	50.000,00	5.000,00	
RP42										,00	,00	
RP43										,00	,00	
RP44										,00	,00	
RP45										,00	,00	
RP46										,00	,00	
RP47										,00	,00	
RP48 TOTALE RATE				1	2	3	4	5				
				Rata 36%	Rata 50%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%				
				,00	,00	,00	,00	,00				
				6	7	8	9	10				
				Rata 80%	Rata 85%	Rata Bonus Verde	Rata 90%	Rata 110%		5.000,00		
				,00	,00	,00	,00	,00		,00		
RP49 TOTALE DETRAZIONE				1	2	3	4	5				
				Detraz. 36%	Detraz. 50%	Detraz. 65%	Detraz. 70%	Detraz. 75%				
				,00	,00	,00	,00	,00		,00		
				6	7	8	9	10				
				Detraz. 80%	Detraz. 85%	Detraz. Bonus Verde	Detraz. 90%	Detraz. 110%		4.500,00		
				,00	,00	,00	,00	,00		,00		

Le novità del quadro RN nel modello Redditi 2021

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2021

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RN attiene alla **liquidazione dell'imposta sui redditi** per il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, in quanto **riassume in sé tutti i dati dichiarati dal contribuente negli altri quadri** del modello e determina l'eventuale conguaglio a debito ovvero a credito dovuto dal/al contribuente, **tenendo conto, altresì, degli acconti versati, delle ritenute d'acconto subite e dei crediti d'imposta spettanti.**

Le principali **novità** rinvenibili nel quadro, per quest'anno, riguardano l'integrazione e l'arricchimento del quadro, attraverso nuovi campi e nuovi codici, al fine di tener conto delle agevolazioni introdotte da:

- art. 1, commi 219-224 della L. n. 160/2019 in materia di bonus facciate;
- art. 119 del D.L. n. 34/2020, in materia di Superbonus 110%;
- art. 8 del D.L. n. 47/2014, in termini di riscatto alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore;
- art. 176 del D.L. n. 34/2020, in termini di bonus vacanze;
- art. 44 del D.L. n. 34/2020, in riferimento al bonus monopattini e servizi di mobilità elettrica;

nonché della nuova parametrizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all'art. 15 del Tuir, spettanti al contribuente, in funzione del reddito, ai sensi dell'art. 1, comma 679 della L. n. 160/2019.

NOVITÀ: SUPERBONUS 110%

Il rigo **RN17** – *Oneri detraibili* del Modello Redditi SP/2021, che lo scorso anno terminava con la colonna 28, si arricchisce di 7 nuove colonne destinate ad accogliere le agevolazioni di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, meglio note come Superbonus 110%.

In particolare, vanno indicati:

- in **colonna 29**, il totale delle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche per cui spetta la detrazione d'imposta del 110%, come da quadro RP (*Sismabonus*);
- in **colonna 30**, il totale delle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche per cui spetta la detrazione d'imposta del 110% e l'incremento del 50% dei corrispondenti limiti di cui al quadro RP;
- in **colonna 31**, il totale delle spese per gli interventi relativi all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d'imposta del 110% di cui al quadro RP;
- in **colonna 33**, l'importo delle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34/2020 agevolati con la detrazione d'imposta del 110%;
- in **colonna 34**, l'importo delle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020 agevolati con la detrazione d'imposta del 110%;
- in **colonna 35**, l'importo delle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 1, lett. c) del D.L. n. 34/2020 agevolati con la detrazione d'imposta del 110%;
- in **colonna 36**, l'importo delle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comi 5 e 6 del D.L. n. 34/2020 agevolati con la detrazione d'imposta del 110%.

[segue]

Redditi SP 2020	
Redditi SP 2021	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e0f0e0;"> <p>Somma degli importi in col. 5 dei righe da RP1 a RP14, se indicato in col. 4 il codice 6</p> </div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e0f0e0;"> <p>Somma degli importi in col. 5 dei righe da RP1 a RP14, se riportato in col. 4 il codice 7</p> </div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e0f0e0;"> <p>Somma degli importi indicati in col. 8 dei righe da RP1 a RP14</p> </div> </div>

Secondo le istruzioni al modello Redditi, le colonne **33A, 34A e 35A** devono essere compilate, indicando il **codice 1**, esclusivamente nelle ipotesi di interventi agevolati con l'aliquota del 110% per i quali i limiti di spesa sono aumentati del 50%: trattasi di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 189/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui al D.L. n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

NOVITÀ: BONUS FACCIATE

Nel modello Redditi SP/2021, in aggiunta alle colonne relative al Superbonus 110%, è stata inserita, al rigo **RN17**, la nuova **colonna 32** destinata all'indicazione del totale delle spese per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, per i quali spetta la detrazione d'imposta del 90% ai sensi della L. n. 160/2019 (*bonus facciate*).

N.B. Posto che l'agevolazione nota come *Bonus Facciate* rientra fra le agevolazioni fiscali cedibile a terzi ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, se tale detrazione è stata, per intero, oggetto di cessione del credito ovvero di sconto in fattura, il beneficiario non dovrà compilare alcun quadro della dichiarazione dei redditi di riferimento.

[segue]

<p>Redditi SP 2020</p>	<p>RN17 Oneri detraibili</p> <table border="1"> <tr> <td>Interventi sull'involucro di edifici</td> <td>Intallazione di pannelli solari</td> <td>di climatizzazione</td> <td>Sostituzione di scaldacqua</td> <td>di micro cogenerazione</td> </tr> <tr> <td>11 ,00</td> <td>12 ,00</td> <td>13 ,00</td> <td>14 ,00</td> <td>15 ,00</td> </tr> <tr> <td>Acquisto e posa in opera di schermature solari</td> <td>Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale</td> <td>Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi</td> <td>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</td> <td>Interventi su edificio condominiale per riduzione rischio sismico 80%</td> </tr> <tr> <td>16 ,00</td> <td>17 ,00</td> <td>18 ,00</td> <td>19 ,00</td> <td>20 ,00</td> </tr> <tr> <td>Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 85%</td> <td>Interventi sull'involucro di edifici condominiali</td> <td>Interventi per miglioramento prestazione energetica di edifici condominiali</td> <td>Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali</td> <td>Startup innovative</td> </tr> <tr> <td>21 ,00</td> <td>22 ,00</td> <td>23 ,00</td> <td>24 ,00</td> <td>25 ,00</td> </tr> <tr> <td>Affitto terreni agricoli</td> <td>Art. 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017</td> <td>Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">XXXXXX</td> </tr> <tr> <td>26 ,00</td> <td>27 ,00</td> <td>28 ,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Interventi sull'involucro di edifici	Intallazione di pannelli solari	di climatizzazione	Sostituzione di scaldacqua	di micro cogenerazione	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	Acquisto e posa in opera di schermature solari	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	Interventi su edificio condominiale per riduzione rischio sismico 80%	16 ,00	17 ,00	18 ,00	19 ,00	20 ,00	Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 85%	Interventi sull'involucro di edifici condominiali	Interventi per miglioramento prestazione energetica di edifici condominiali	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali	Startup innovative	21 ,00	22 ,00	23 ,00	24 ,00	25 ,00	Affitto terreni agricoli	Art. 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017	Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici	XXXXXX		26 ,00	27 ,00	28 ,00																						
Interventi sull'involucro di edifici	Intallazione di pannelli solari	di climatizzazione	Sostituzione di scaldacqua	di micro cogenerazione																																																									
11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00																																																									
Acquisto e posa in opera di schermature solari	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	Interventi su edificio condominiale per riduzione rischio sismico 80%																																																									
16 ,00	17 ,00	18 ,00	19 ,00	20 ,00																																																									
Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 85%	Interventi sull'involucro di edifici condominiali	Interventi per miglioramento prestazione energetica di edifici condominiali	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali	Startup innovative																																																									
21 ,00	22 ,00	23 ,00	24 ,00	25 ,00																																																									
Affitto terreni agricoli	Art. 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017	Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici	XXXXXX																																																										
26 ,00	27 ,00	28 ,00																																																											
<p>Redditi SP 2021</p>	<p>RN17 Oneri detraibili</p> <table border="1"> <tr> <td>Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 80%</td> <td>Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 85%</td> <td>Interventi sull'involucro di edifici condominiali</td> <td>Interventi per miglioramento prestazione energetica di edifici condominiali</td> <td>Affitto terreni agricoli</td> </tr> <tr> <td>20 ,00</td> <td>21 ,00</td> <td>22 ,00</td> <td>23 ,00</td> <td>26 ,00</td> </tr> <tr> <td>Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali</td> <td>Acquisto, installazione e messa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici</td> <td>Adozione misure antisismiche 110%</td> <td>Adozione misure antisismiche 110% con incremento</td> <td>Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici 110%</td> </tr> <tr> <td>24 ,00</td> <td>28 ,00</td> <td>29 ,00</td> <td>30 ,00</td> <td>31 ,00</td> </tr> <tr> <td>Art. 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017</td> <td>Interventi art. 119, comma 1, lett. a, DL 34/2020</td> <td>Interventi art. 119, comma 1, lett. b, DL 34/2020</td> <td>Interventi art. 119, comma 1, lett. b, DL 34/2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27 ,00</td> <td>33 ,00</td> <td>34 ,00</td> <td>34A ,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bonus facciate</td> <td>Interventi art. 119, comma 1, lett. c, DL 34/2020</td> <td>Interventi art. 119, comma 5 e 6, DL 34/2020</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32 9500,00</td> <td>35 ,00</td> <td>36 ,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; margin: 10px 0;">Indicare la somma degli importi indicati in col. 9 dei righi da RP1 a RP14</p> <table border="1"> <tr> <td>Codice fiscale</td> <td>Spese per interventi di recupero</td> <td>Spese per acquisto mobili</td> <td>Tipo</td> <td>Spese per misure antisismiche</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>RP1</td> <td>Bonus verde</td> <td>Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici</td> <td>Bonus facciate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9 9500,00</td> <td></td> </tr> </table>	Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 80%	Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 85%	Interventi sull'involucro di edifici condominiali	Interventi per miglioramento prestazione energetica di edifici condominiali	Affitto terreni agricoli	20 ,00	21 ,00	22 ,00	23 ,00	26 ,00	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali	Acquisto, installazione e messa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici	Adozione misure antisismiche 110%	Adozione misure antisismiche 110% con incremento	Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici 110%	24 ,00	28 ,00	29 ,00	30 ,00	31 ,00	Art. 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017	Interventi art. 119, comma 1, lett. a, DL 34/2020	Interventi art. 119, comma 1, lett. b, DL 34/2020	Interventi art. 119, comma 1, lett. b, DL 34/2020		27 ,00	33 ,00	34 ,00	34A ,00		Bonus facciate	Interventi art. 119, comma 1, lett. c, DL 34/2020	Interventi art. 119, comma 5 e 6, DL 34/2020			32 9500,00	35 ,00	36 ,00			Codice fiscale	Spese per interventi di recupero	Spese per acquisto mobili	Tipo	Spese per misure antisismiche	1	2	3	4	5	RP1	Bonus verde	Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici	Bonus facciate		6	7	8	9 9500,00	
Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 80%	Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 85%	Interventi sull'involucro di edifici condominiali	Interventi per miglioramento prestazione energetica di edifici condominiali	Affitto terreni agricoli																																																									
20 ,00	21 ,00	22 ,00	23 ,00	26 ,00																																																									
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali	Acquisto, installazione e messa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici	Adozione misure antisismiche 110%	Adozione misure antisismiche 110% con incremento	Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici 110%																																																									
24 ,00	28 ,00	29 ,00	30 ,00	31 ,00																																																									
Art. 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017	Interventi art. 119, comma 1, lett. a, DL 34/2020	Interventi art. 119, comma 1, lett. b, DL 34/2020	Interventi art. 119, comma 1, lett. b, DL 34/2020																																																										
27 ,00	33 ,00	34 ,00	34A ,00																																																										
Bonus facciate	Interventi art. 119, comma 1, lett. c, DL 34/2020	Interventi art. 119, comma 5 e 6, DL 34/2020																																																											
32 9500,00	35 ,00	36 ,00																																																											
Codice fiscale	Spese per interventi di recupero	Spese per acquisto mobili	Tipo	Spese per misure antisismiche																																																									
1	2	3	4	5																																																									
RP1	Bonus verde	Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici	Bonus facciate																																																										
6	7	8	9 9500,00																																																										
<p>Redditi SC 2021</p>	<p>All'interno del modello Redditi SC/2021, la medesima informazione trova indicazione, invece, nell'invariato rigo RN10, laddove in colonna 6 dev'essere indicato, insieme al totale delle precedenti colonne, anche l'importo eventualmente derivante dal prospetto "Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero restauro della facciata esterna degli edifici esistenti" di cui al quadro RS.</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">RN10 Detrazioni</td> <td>Start-up</td> <td>Erogazioni liberali in favore dei partiti politici</td> <td>Detrazioni art. 151</td> </tr> <tr> <td>1 ,00</td> <td>2 ,00</td> <td>3 ,00</td> </tr> <tr> <td>(di cui</td> <td>Ospedale Galliera</td> <td>Ricarica veicoli elettrici</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 ,00</td> <td>5 ,00</td> <td>6 0,00</td> </tr> </table>	RN10 Detrazioni	Start-up	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	Detrazioni art. 151	1 ,00	2 ,00	3 ,00	(di cui	Ospedale Galliera	Ricarica veicoli elettrici			4 ,00	5 ,00	6 0,00																																													
RN10 Detrazioni	Start-up		Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	Detrazioni art. 151																																																									
	1 ,00	2 ,00	3 ,00																																																										
(di cui	Ospedale Galliera	Ricarica veicoli elettrici																																																											
	4 ,00	5 ,00	6 0,00																																																										

NOVITÀ: RISCATTO ALLOGGI SOCIALI

Il rigo **RN14** del modello Redditi SC/2021 è stato **modificato** con l'inserimento di un'apposita colonna finalizzata all'autonoma indicazione del "Credito d'imposta per il riscatto degli alloggi sociali" spettante in caso di esercizio del diritto di riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del D.L. n. 47/2014.

Nelle nuove colonne del rigo RN14, vanno indicati:

- in **colonna 6**, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale;
- in **colonna 7**, gli altri crediti d'imposta fino a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta.

Redditi SC 2020	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">RN14</td> <td rowspan="2">Altri crediti di imposta</td> <td>1</td> <td>Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo</td> <td>2</td> <td>Art bonus</td> <td>3</td> <td>School bonus</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(di cui</td> <td>4</td> <td>Sport bonus</td> <td>5</td> <td>Bonus bonifica ambientale</td> <td>6</td> <td>Altri crediti</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </table>	RN14	Altri crediti di imposta	1	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	2	Art bonus	3	School bonus			,00		,00		,00			(di cui	4	Sport bonus	5	Bonus bonifica ambientale	6	Altri crediti	7				,00		,00		,00	,00																																																							
RN14	Altri crediti di imposta			1	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	2	Art bonus	3	School bonus																																																																																	
			,00		,00		,00																																																																																			
	(di cui	4	Sport bonus	5	Bonus bonifica ambientale	6	Altri crediti	7																																																																																		
			,00		,00		,00	,00																																																																																		
Redditi SC 2021	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">RN14</td> <td rowspan="2">Altri crediti di imposta</td> <td>1</td> <td>Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo</td> <td>2</td> <td>Art bonus</td> <td>3</td> <td>School bonus</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(di cui</td> <td>4</td> <td>Sport bonus</td> <td>5</td> <td>Bonus bonifica ambientale</td> <td>6</td> <td>Alloggi sociali</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Indicare il credito d'imposta spettante, calcolato applicando l'aliquota Ires vigente ex art 77 Tuir.</p>	RN14	Altri crediti di imposta	1	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	2	Art bonus	3	School bonus			,00		,00		,00			(di cui	4	Sport bonus	5	Bonus bonifica ambientale	6	Alloggi sociali	7				,00		,00		,00	8									,00																																														
RN14	Altri crediti di imposta			1	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	2	Art bonus	3	School bonus																																																																																	
			,00		,00		,00																																																																																			
	(di cui	4	Sport bonus	5	Bonus bonifica ambientale	6	Alloggi sociali	7																																																																																		
			,00		,00		,00	8																																																																																		
								,00																																																																																		
Redditi PF 2021	<p>All'interno del modello Redditi PF/2021, la medesima informazione trova autonoma indicazione nel rigo RN32, modificato con l'inserimento della nuova colonna 10:</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="5">RN32</td> <td rowspan="5">Crediti d'imposta</td> <td>1</td> <td>Fondi comuni</td> <td>4</td> <td>Altri crediti d'imposta</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Erogazione sportiva</td> <td>4</td> <td>Totale credito</td> <td>5</td> <td>Credito utilizzato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Bonifica ambientale</td> <td>7</td> <td>Totale credito</td> <td>8</td> <td>Credito utilizzato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> <td>Monopattini e serv. mob. elet.</td> <td>10</td> <td>Riscatto alloggi sociali</td> <td></td> <td>Credito utilizzato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Indicare il credito d'imposta utilizzato per il riscatto degli alloggi sociali, già indicato nella colonna 2 del rigo CR31 (codice "6"), fino a capienza dell'imposta netta.</p> <p>L'eventuale credito residuo non utilizzato va riportato nella nuova colonna 42 del rigo RN47:</p> <table border="1"> <tr> <td>RN47</td> <td>28</td> <td>Videosorveglianza RN30</td> <td>,00</td> <td>31</td> <td>Deduz. start up RPF 2019</td> <td>,00</td> <td>32</td> <td>Deduz. start up RPF 2020</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>33</td> <td>Deduz. start up RPF 2021</td> <td>,00</td> <td>36</td> <td>Restituzione somme RP33</td> <td>,00</td> <td>37</td> <td>Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>38</td> <td>Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021</td> <td>,00</td> <td>39</td> <td>Erog. sportive RPF 2021</td> <td>,00</td> <td>40</td> <td>Bonifica ambientale RPF 2021</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>41</td> <td>Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2021</td> <td>,00</td> <td>42</td> <td>Riscatto alloggi sociali RPF 2021</td> <td>,00</td> <td>43</td> <td>Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019</td> <td>,00</td> </tr> </table>	RN32	Crediti d'imposta	1	Fondi comuni	4	Altri crediti d'imposta			,00		,00		3	Erogazione sportiva	4	Totale credito	5	Credito utilizzato		,00		,00		,00	6	Bonifica ambientale	7	Totale credito	8	Credito utilizzato		,00		,00		,00		9	Monopattini e serv. mob. elet.	10	Riscatto alloggi sociali		Credito utilizzato		,00		,00		,00	RN47	28	Videosorveglianza RN30	,00	31	Deduz. start up RPF 2019	,00	32	Deduz. start up RPF 2020	,00		33	Deduz. start up RPF 2021	,00	36	Restituzione somme RP33	,00	37	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	,00		38	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	,00	39	Erog. sportive RPF 2021	,00	40	Bonifica ambientale RPF 2021	,00		41	Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2021	,00	42	Riscatto alloggi sociali RPF 2021	,00	43	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019	,00
RN32	Crediti d'imposta			1	Fondi comuni	4	Altri crediti d'imposta																																																																																			
					,00		,00																																																																																			
				3	Erogazione sportiva	4	Totale credito	5	Credito utilizzato																																																																																	
					,00		,00		,00																																																																																	
		6	Bonifica ambientale	7	Totale credito	8	Credito utilizzato																																																																																			
	,00		,00		,00																																																																																					
	9	Monopattini e serv. mob. elet.	10	Riscatto alloggi sociali		Credito utilizzato																																																																																				
	,00		,00		,00																																																																																					
RN47	28	Videosorveglianza RN30	,00	31	Deduz. start up RPF 2019	,00	32	Deduz. start up RPF 2020	,00																																																																																	
	33	Deduz. start up RPF 2021	,00	36	Restituzione somme RP33	,00	37	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	,00																																																																																	
	38	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	,00	39	Erog. sportive RPF 2021	,00	40	Bonifica ambientale RPF 2021	,00																																																																																	
	41	Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2021	,00	42	Riscatto alloggi sociali RPF 2021	,00	43	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019	,00																																																																																	

NOVITÀ: BONUS VACANZE

Il rigo **RN41** del modello Redditi PF/2021 è stato **modificato** al fine di consentire la restituzione del c.d. bonus vacanze di cui all'art. 176 del D.L. n. 34/2020 (decreto "Rilancio"), fruito, nel corso del 2020, sotto forma di sconto sul corrispettivo del soggiorno e non spettante, in misura totale o parziale.

In particolare, è aggiunta la **colonna 3** destinata all'indicazione del solo bonus da recuperare, senza applicazione di sanzioni né interessi.

Redditi PF 2020	RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli 1	Detrazione canoni locazione 2	
		,00	,00	
Redditi PF 2021	RN41 Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti	Ulteriore detrazione per figli 1	Detrazione canoni locazione 2	Restituzione Bonus vacanze 3
		,00	,00	320,00
	RP82 Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)			
	RP83 Altre detrazioni		Codice 1	2
			4	320,00

L'importo da recuperare indicato dev'essere il medesimo riportato al quadro RP, rigo **RP83** con **codice 4**, senza sanzioni né interessi.

NOVITÀ: BONUS MONOPATTINI E MOBILITÀ ELETTRICA

Il rigo **RN32** del modello Redditi PF/2021 è stato **modificato** al fine di consentire l'indicazione del credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica, riconosciuto ai sensi dell'art. 44, comma 1-septies del D.L. n. 34/2020 (decreto "Rilancio"), per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020.

In particolare, è aggiunta la **colonna 9**, destinata all'indicazione del credito utilizzato per l'acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica, come indicato nella colonna 2 del rigo CR31 e contraddistinto dal codice "5", in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell'imposta netta.

Redditi PF 2020	RN32 Crediti d'imposta	Fondi comuni 1	Altri crediti d'imposta 2		
		,00	,00		
	Erogazione sportiva	Importo rata 2019 3	Totale credito 4	Credito utilizzato 5	
		,00	,00	,00	
	Bonifica ambientale	Importo rata 2019 6	Totale credito 7	Credito utilizzato 8	
		,00	,00	,00	

[segue]

Redditi PF 2021

Fondi comuni		1	,00	Altri crediti d'imposta		2	,00
Erogazione sportiva		3	,00	Totale credito		4	,00
Bonifica ambientale		5	,00	Totale credito		7	,00
Monopattini e serv. mob. elet.		9	400,00	Riscatto alloggi sociali		10	,00

Indicare il credito d'imposta utilizzato per l'acquisto di monopattini e mobilità elettrica, già indicato nella **colonna 2** del rigo **CR31** (codice "5"), fino a capienza dell'imposta netta.

Sezione XII	Altri crediti d'imposta	CR31	Codice	Importo	Residuo 2019	Rata 2019	di cui compensato nel Mod. F24	Quota credito ricevuto per trasparenza
			5	400,00	,00	,00	,00	,00

L'eventuale importo residuo non utilizzato del credito d'imposta va riportato nella nuova **colonna 41** del rigo **RN47**, per essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo:

Sezione XIII	Altri crediti d'imposta	RN47	Codice	Importo	Residuo 2019	Rata 2019	di cui compensato nel Mod. F24	Quota credito ricevuto per trasparenza
			28	,00	,00	,00	,00	,00
			29	,00	,00	,00	,00	,00
			30	,00	,00	,00	,00	,00
			31	,00	,00	,00	,00	,00
			32	,00	,00	,00	,00	,00
			33	,00	,00	,00	,00	,00
			34	,00	,00	,00	,00	,00
			35	,00	,00	,00	,00	,00
			36	,00	,00	,00	,00	,00
			37	,00	,00	,00	,00	,00
			38	,00	,00	,00	,00	,00
			39	,00	,00	,00	,00	,00
			40	,00	,00	,00	,00	,00
			41	,00	,00	,00	,00	,00
			42	,00	,00	,00	,00	,00
			43	,00	,00	,00	,00	,00

Le novità del quadro RT nel modello Redditi 2021

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2021

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Nel quadro RT vanno indicate le **plusvalenze e i redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 917/1986, percepiti nell'anno 2020 secondo il principio di cassa, da persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività d'impresa, dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparati e dagli enti non commerciali.**

Nel quadro non vanno indicati i proventi per i quali è stata esercitata l'opzione del risparmio gestito o amministrato. Tali proventi non vengono esposti nella dichiarazione dei redditi.

Il quadro si divide in sette sezioni:

- le prime quattro si utilizzano per tassare le varie tipologie di plusvalenze realizzate;
- la quinta si utilizza per indicare le minusvalenze non compensate nell'anno;
- la sesta riepiloga gli importa a credito eventualmente compensati con modello F24;
- l'ultima sezione accoglie i valori relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni.

Le principali novità di quest'anno riguardano esclusivamente la **sezione VII relativa alle partecipazioni rivalutate.**

NOVITÀ: SEZIONE VII PARTECIPAZIONI RIVALUTATE

Con la L. n. 160/2019 è stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2020 non negoziate in mercati regolamentati. Successivamente l'art. 137 del D.L. 34/2020 ha esteso tale possibilità anche alle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2020.

All'uopo, nella dichiarazione dei redditi sono stati previsti i righi **RT105** e **RT106** ai fine di accogliere i dati delle partecipazioni rivalutate.

Rispetto all'anno precedente, nel modello redditi PF è scomparsa la colonna 2 relativa all'aliquota applicabile per la rivalutazione, in quanto con le nuove disposizioni non sono più previste aliquote diversificate per le partecipazioni qualificate rispetto a quelle non qualificate. L'imposta sostitutiva resta infatti fissata per entrambe nella misura del 11%.

[segue]

Nei modelli redditi SP e ENC la colonna 2 è invece stata mantenuta.

Redditi PF 2020	Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	RT105	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00	
	RT106			,00	,00	,00	
		,00		,00	,00	,00	
Redditi PF 2021	Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo	
	T105	1	3	4	5	6	7
		,00	,00	,00	,00		
	T106			,00	,00		
		,00	,00	,00	,00		
Redditi SP 2021	Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	T105	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00	
	T106			,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	,00	
Redditi ENC 2021	Valore rivalutato	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	T105	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00	
	T106			,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	,00	

Le novità del quadro RR nel modello Redditi 2021

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2021

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RR è riservato ai **soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali:**

- degli **artigiani**
- degli **esercenti attività commerciali,**
- dei **liberi professionisti iscritti alla gestione separata,**

ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS per l'anno 2020.

Il quadro RR è suddiviso nelle seguenti due Sezioni:

- Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS);
- Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

Relativamente alla dichiarazione del 2020, **non si registrano novità dichiarative rispetto all'anno 2019.**

Giova in questa sede un ripasso delle **aliquote contributive e dei relativi minimali e massimali applicabili all'anno 2020.**

In particolare relativamente ai contribuenti **artigiani e commercianti:**

- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione è di 15.953 Euro (reddito minimale);
- il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi è di 78.965 Euro (reddito massimale).

Le aliquote contributive applicabili sono pari al:

- 24% (artigiani) e 24,09% (commercianti) sul reddito minimale e sui redditi compresi tra 15.953 e 47.379 Euro;
- 25% (artigiani) e 25,09% (commercianti) per i redditi "superiori" a 47.379 Euro fino al massimale di 78.965 Euro o fino al massimale di 103.055 Euro per i lavoratori privi di anzianità contributi a alla data del 31 dicembre 1995.

Relativamente invece agli **iscritti liberi professionisti alla Gestione Separata,** per l'anno 2020 il "massimale" di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi previdenziali è di 103.055 Euro.

Le relative aliquote da applicare sul reddito professionale sono:

- 24% per i Professionisti già coperti per l'anno di imposta 2020 da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità);
- 25,72% per i Professionisti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.

Le novità del quadro AC nel modello Redditi 2021

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2021

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro AC deve essere compilato dagli **amministratori di condominio in carica** alla data del 31 dicembre 2020 al fine di comunicare:

- i dati catastali e identificativi del condominio, qualora siano stati effettuati degli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni;
- l'importo complessivo dei beni e dei servizi acquistati dal condomino nell'anno 2020 e i dati dei relativi fornitori.

Il quadro si compone di tre sezioni:

- la prima, necessaria per indicare i dati identificativi del condominio;
- la seconda, da compilare in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni condominiali;
- la terza, per comunicare i dati dei fornitori del condominio, con l'esclusione dei dati relativi a:
 - forniture di acqua, energia elettrica e gas;
 - acquisti di beni e servizi per importi inferiori ad € 258,23 al lordo dell'Iva, effettuati per singolo fornitore nell'anno solare;
 - acquisti di servizi assoggettati a ritenuta d'acconto. Tali acquisti andranno inseriti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770.

Come da risoluzione Agenzia Entrate n. 74/2015, il quadro AC non deve essere compilato in caso di condomini con non più di otto condomini per i quali non sia stato nominato in via facoltativa un amministratore.

Non si segnalano modifiche rispetto ai modelli Redditi 2020 per l'anno 2019.

Redditi 2021	SEZIONE I Dati identificativi del condominio		AC1 Codice fiscale 1		Denominazione 2					
	SEZIONE II Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)		AC2 Dati catastali del condominio		Codice comune 1	T/U 2	Sezione urbana/ comune catastale 4	Foglia 5	Particella 6	Subalterno 7
	AC3 Domanda di accatastamento		Data 1			Numero 2		Provincia Ufficio Agenzia Entrate 3		
	SEZIONE III Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi		AC4 Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2					
	Nome (solo per le persone fisiche) 3		Sesso (M o F) 4		Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. nascita (sigla) 7
	Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8		Codice Stato Estero 9							

Le novità del quadro RE nel modello Redditi 2021

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2021

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RE del modello Redditi PF 2021 è riservato all'indicazione dei **redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni**, con la sola esclusione dei Professionisti ed artisti nel regime forfettario ex L. n. 190/2014, per i quali si deve invece compilare il quadro LM.

Giova inoltre ricordare che i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale trovano invece collocazione nel quadro RL.

Più specificatamente, come da art. 53, comma 1 del Tuir si intendono redditi di lavoro autonomo, da indicare nel quadro RE, quelli che derivano all'esercizio di arti e professioni, intendendosi «*l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata ...*».

Il quadro RE è utilizzato anche dalle **società semplici e dalle associazioni tra artisti e Professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni**.

Il quadro RE è suddiviso in due parti:

- la prima relativa ai dati relativi all'attività, da esporre al rigo RE1;
- la seconda, decisamente più corposa, relativa alla determinazione del reddito, da RE2 a RE26, come differenza tra compensi percepiti e spese sostenute nell'esercizio, in base al principio di cassa.

Le principali novità di quest'anno riguardano:

- nuove cause di esclusione dagli ISA;
- agevolazione per lavoratori impatriati;
- indicazione dei contributi a fondo perduto, non imponibili fiscalmente, percepiti nell'ambito degli aiuti per la crisi causata dal Covid-19;
- aumento deducibilità Imu al 60%.

NOVITÀ: NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

Il decreto 2 febbraio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, ha specificato nuovi codici di esclusione dall'applicazione degli Isa, in base a criteri in continuità con quelli utilizzati nei mesi precedenti per individuare i soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto o dei ristori, maggiormente colpiti dalla crisi economica dovuta al Covid-19.

Sono stati quindi individuati questi nuovi codici per indicare l'esclusione dagli Isa da indicare al rigo **RE1** (ma precisiamo che il modello Isa dovrà comunque essere compilato ed allegato alla dichiarazione dei redditi):

- "15" - Diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1 del **TUIR** di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente
- "16" - Soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio;
- "17" - Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020 allegata alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA".

Redditi PF 2021			PERIODO D'IMPOSTA 2020
	CODICE FISCALE _____		
	REDDITI QUADRO RE Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni		
Determinazione del reddito	RE1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²
	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG

NOVITÀ: AGEVOLAZIONI PER LAVORATORI IMPATRIATI

I lavoratori autonomi che si sono trasferiti in Italia prima del 30 aprile 2019 e che possiedono i requisiti di cui all'art. 16, comma 1 o i requisiti di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 147/2015 possono avvalersi del relativo regime agevolato di determinazione del reddito (nella versione *ante* D.L. n. 24/2019) e indicano a tal fine il **codice "1"** nella casella denominata "Impatriati", per comunicare di volersi avvalere del regime di determinazione del reddito agevolato previsto dal citato art. 16, ottenendo in questo modo che il reddito prodotto dalla loro attività concorra alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.

Coloro che, invece, hanno trasferito la residenza in Italia successivamente al 30 aprile 2019, se in possesso dei relativi requisiti, possono anch'essi fruire delle agevolazioni previste per i lavoratori "impatriati" di cui al citato art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 nella versione post D.L. n. 24/2019, indicando:

- **codice "2"**, qualora si fruisca dell'agevolazione prevista dal comma 1 del citato art. 16, ottenendo che il reddito di lavoro autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del relativo ammontare;
- **codice "4"**, qualora il contribuente fruisca dell'agevolazione prevista dal comma 5-*bis* del citato art. 16, perché il contribuente ha trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e quindi il reddito di lavoro autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del relativo ammontare;
- **codice "5"**, qualora il contribuente fruisca dell'agevolazione prevista dal comma 5-*quater* del citato art. 16, avendo la qualifica di "sportivo professionista", e quindi il reddito di lavoro autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare.

[segue]

Redditi PF 2021	Determinazione del reddito	RE1	Codice attività	ISA: cause di esclusione			
	Impatriati Art. 16 D.Lgs. 147/2015 <input type="checkbox"/>	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	1	Compensi convenzionali ONG	2	
		RE3	Altri proventi lordi	1		2	
		RE4	Plusvalenze patrimoniali				
		RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1	ISA	2	
		RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 colonna 2 + RE4 + RE5 colonna 2)				
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	1	Commi 91 e 92 L. 208/2015	2		

NOVITÀ: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PERCEPITI NEL 2020

La nuova colonna 1 del rigo **RE3** è stata inserita, invece, per permettere l'indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni:

- art. 25 del D.L. n. 34/2020 (decreto "Rilancio");
- art. 1 del D.L. n. 137/2020 (decreto "Ristori");
- art. 2 del D.L. n. 149/2020 (decreto "Ristori-bis");
- art. 2 del D.L. n. 172/2020 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19".

Tali contributi, come detto, non sono imponibili e pertanto non sono da riportare nella colonna 2.

In caso di percezione dovrà essere compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS, in quanto contributi concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Redditi PF 2020	Determinazione del reddito	RE1	Codice attività	ISA: cause di esclusione			
	Impatriati Art. 16 D.Lgs. 147/2015 <input type="checkbox"/>	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	1	Compensi convenzionali ONG	2	
		RE3	Altri proventi lordi	1		2	
		RE4	Plusvalenze patrimoniali				
		RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1	ISA	2	

NOVITÀ: AUMENTO DEDUCIBILITÀ IMU A 60%

In **RE19**, colonna 3, si indica il 60 per cento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili strumentali, versata nel 2020 (lo stesso vale per l'IMI della provincia autonoma di Bolzano, e e per l'IMIS della provincia autonoma di Trento). Nel 2019 la quota deducibile era pari al 50 per cento.

Redditi PF 2020	RE18	Minusvalenze patrimoniali				
	RE19	Altre spese documentate	Irapp 10%	Irapp personale dipendente	IMU	
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				

Le novità del quadro RG nel modello Redditi 2021

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2021

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RG deve essere utilizzato per dichiarare i **redditi derivanti dall'esercizio di attività commerciali in contabilità semplificata** (art. 18, D.P.R. n. 600/1973).

Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata i contribuenti (ditte individuali o società di persone):

- con ricavi non superiori a 400.000 Euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero 700.000 Euro per le imprese aventi per oggetto altre attività,
- e che non abbiano optato per la contabilità ordinaria.

Il quadro si compone dei seguenti riquadri:

- Rigo RG1: Codice attività, parametri e studi di settore;
- Righi RG2 – RG36: Determinazione del reddito;
- **Righi RG37 – RG38: Altri dati (tra cui l'indicazione delle rimanenze finali);**
- Rigo RG41 Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti.

Le principali novità di quest'anno riguardano:

- nuove cause di esclusione dagli ISA;
- utili distribuiti da società semplici;
- indicazione dei contributi a fondo perduto percepiti nel 2020;
- aumento deducibilità Imu al 60% dell'importo pagato su immobili strumentali;
- nuovi codici da indicare nel rigo RG22: Altri componenti negativi.

NOVITÀ: NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

Il decreto 2 febbraio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, ha specificato nuovi codici di esclusione dall'applicazione degli Isa, in base a criteri in continuità con quelli utilizzati nei mesi precedenti per individuare i soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto o dei ristori, maggiormente colpiti dalla crisi economica dovuta al Covid-19.

Sono stati quindi individuati nuovi codici per indicare l'esclusione dagli Isa da indicare al rigo **RG1** (ma precisiamo che il modello Isa dovrà comunque essere compilato ed allegato alla dichiarazione dei redditi):

[segue]

15	Diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1 del Tuir di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
16	Soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio;
17	Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020 allegata alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA".

Redditi PF 2021

PERSONE FISICHE 2021
Agenzia Entrate

REDDITI QUADRO RG
Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

Mod. N.

Determinazione del reddito	RG1 Codice attività 1	ISA: cause di esclusione 2
	RG2 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85	con emissione di fattura (di cui 1)

NOVITÀ: UTILI PERCEPITI DA SOCIETÀ SEMPLICI

Nel rigo **RG10** vanno indicati gli **altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito**.

Il quadro prevede che ogni voce sia identificata da un codice, da indicare nel campo precedente.

Con il codice 1 si indicano i dividendi diversi da quelli indicati con il codice 8 e gli interessi attivi.

Dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7 del Tuir, dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1 del medesimo Tuir, si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci; in tal caso si indicano nel rigo RG10 per una quota pari al 58,14% del loro ammontare, mentre nel rigo RG26 si indica il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo.

Redditi PF 2021

Artigiani

Impatriati Art. 16 D.Lgs. 147/2015

RG3	Altri proventi considerati ricavi		ISA	2	,00
RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili		1	,00	,00
RG6	Plusvalenze patrimoniali		(di cui 1	,00	,00
RG7	Sopravvenienze patrimoniali		2	,00	,00
	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	,00
RG10	Altri componenti positivi				

Le novità del quadro LM nel modello Redditi 2021

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2021

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro LM è riservato all'indicazione e determinazione dei redditi conseguiti, nel periodo d'imposta 2020, dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa o di arti e professioni che aderiscono ai seguenti regimi fiscali agevolati:

- **regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità**, di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 (Sezione I);
- **regime forfetario**, di cui all'art. 1, commi 54-59 della L. n. 190/2014 e successive modifiche normative (Sezione II).

A riguardo si ricorda che, con decorrenza dal lontano 1° gennaio 2016, non è stato più possibile aderire al regime fiscale di vantaggio ex D.L. n. 98/2011: la Sezione I sarà ad appannaggio, pertanto, esclusivamente dei soggetti che applicano il regime dei minimi fino al suo naturale esaurimento (compimento del trentacinquesimo anno di età).

Le principali novità rinvenibili nel quadro, per quest'anno, interessano principalmente l'esposizione, come per gli altri quadri in cui viene determinato il reddito d'impresa o di lavoro autonomo (RE, RF, RG), delle misure di sostegno economico percepite dal contribuente, nel 2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 sotto forma di:

- contributi a fondo perduto e indennità percepiti;
- crediti d'imposta riconosciuti al contribuente.

Si sottolinea che, sebbene ai sensi dell'articolo 10-*bis* del D.L. n. 137/2020, le indennità ed i contributi percepiti dal contribuente in via eccezionale, in qualsiasi forma, nel contesto pandemico, non concorrano alla formazione del reddito, i medesimi debbano essere ugualmente dichiarati, in maniera analitica, nel modello Redditi 2021.

NOVITÀ SEZIONE I: MODIFICHE AL RIGO LM2

All'interno della Sezione I è stato ampliato il rigo **LM2** destinato all'esposizione dei componenti positivi di reddito, con ulteriori campi finalizzati all'indicazione dei contributi a fondo perduto e indennità che, ope legis, non concorrono alla formazione del reddito del contribuente in regime di vantaggio.

In particolare, nel rigo LM2 sono state inserite le colonne 1 e 2 a ciò destinate, mentre la colonna 3 è riservata all'indicazione dei soli compensi e ricavi che partecipano alla determinazione del reddito.

Redditi PF 2020	LM1 Codice attività			
	LM2 Totale componenti positivi			00
	LM3 Rimanenze finali			,00
	LM4 Differenza (LM2 – LM3)			,00
Redditi PF 2021	M1 Codice attività			
	M2 Totale componenti positivi	1	2	4
	M3 Rimanenze finali			,00
	M4 Differenza (LM2 col.3 – LM3)			,00

Somme che non concorrono alla determinazione del reddito

Somme che concorrono alla determinazione del reddito

Nel nuovo rigo LM2, secondo le istruzioni al modello Redditi 2021, vanno riportati:

- in **colonna 1**, l'ammontare delle indennità percepite a titolo di contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020 (Decreto "Rilancio") ovvero di contributi a fondo perduto ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 137/2020 (Decreto "Ristori") e dall'art. 2 del D.L. n. 149/2020 (Decreto "Ristori-bis"), nonché il contributo di cui all'art. 2 del D.L. n. 172/2020;
- in **colonna 2**, l'ammontare degli altri contributi e delle indennità di qualsiasi genere e natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi dai precedenti, che siano stati da chiunque erogati (si pensi alle Casse private di Previdenza) ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione degli stessi;
- in **colonna 3**, l'ammontare totale dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del Tuir ovvero l'ammontare complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, derivanti dall'attività professionale o artistica svolta, ivi compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero.

NOVITÀ SEZIONE II: MODIFICHE AL RIGO LM

Parallelamente a quanto segnalato per la Sezione I, è stato inserito il rigo LM33, riservato esclusivamente all'indicazione dei contributi a fondo perduto e delle indennità percepite dai contribuenti forfettari e che, ope legis, non concorrono alla formazione del reddito del contribuente forfettario.

In particolare, il rigo LM33 si compone delle colonne 1 e 2, che consentono il monitoraggio e la distinzione, come per i contribuenti minimi, dei contributi Covid eventualmente percepiti.

	1	2	%	3	4	5
Redditi PF 2020						
LM27				.00	.00	.00
						3
LM34 Reddito lordo	1			.00	.00	.00
LM35 Contributi previdenziali e assistenziali				1	.00	2
LM36 Reddito netto						.00
Redditi PF 2021						
M27				.00	.00	.00
M33 Contributi a fondo perduto	1			.00	2	.00
						3
M34 Reddito lordo	1			.00	2	.00

Contributi a fondo perduto erogati a fronte delle disposizioni normative 2020

Altre erogazioni e indennità conseguenti all'emergenza Covid-19

Nel nuovo rigo **LM33**, secondo le istruzioni al modello Redditi 2021, vanno riportati:

- in **colonna 1**, l'ammontare delle indennità percepite a titolo di contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020 (decreto "Rilancio") ovvero di contributi a fondo perduto ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 137/2020 (decreto "Ristori") e dall'art. 2 del D.L. n. 149/2020 (decreto "Ristori-bis"), nonché il contributo di cui all'art. 2 del D.L. n. 172/2020;
- in **colonna 2**, l'ammontare degli altri contributi e delle indennità di qualsiasi genere e natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi dai precedenti, che siano stati da chiunque erogati (si pensi alle Casse private di Previdenza) ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione degli stessi.

A titolo di **esempio**, si pensi ai professionisti forfettari iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria di cui ai D. Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 che abbiano percepito, nel corso del 2020, indennità ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Fondo per il *reddito di ultima istanza*) ovvero ulteriori contributi istituiti dalla singola Cassa con fondi propri.

Tali erogazioni comportano il rilascio dell'apposito modello Cu/2021 in cui vengono segnalate con il codice 8:

[segue]

Causale 1 A				
2 Anno	3 Anticipazione <input type="checkbox"/>	4 Ammontare lordo corrisposto 2.200,00	5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	
6 Codice 8	7 Altre somme non soggette a ritenuta 2.200,00	8 Imponibile	9 Ritenute a titolo d'acconto	

ali erogazioni andranno riportate nel quadro **LM** nel modo seguente:

M22	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività
M22	1 711100	2 78% %	3 23.655,00	4 ,00	5 18.408,00
M23	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
M24	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
M25	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
M26	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
M27	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
M33	Contributi a fondo perduto	1 ,00	Contributi e indennità art. 10-bis DL 137/2020	2 2.200,00	3
M34	Reddito lordo	1	Artigiani e commercianti	2	3 18.408,00

Le erogazioni **non** vanno riportate nel rigo LM34, colonna 3

N.B. La compilazione del novellato rigo **LM2** e del nuovo rigo **LM33** richiede la **contestuale compilazione del prospetto "Aiuti di Stato"** presente nel quadro RS, poiché, come ricordato nelle istruzioni del modello Redditi/2021, trattasi di contributi riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Le novità del quadro RS nel modello Redditi 2021

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2021

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RS costituisce un **quadro di raccordo** nel modello Redditi ed è riservato alla compilazione dei prospetti comuni agli altri quadri del modello Redditi: RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM.

Le principali **novità** rinvenibili nel quadro, per quest'anno, riguardano la modifica di alcuni dei prospetti contenuti in esso, nonché l'ampliamento del quadro stesso, in particolare con riferimento al modello Redditi SC/2021. Nello specifico, il quadro RS si arricchisce di **6 nuovi prospetti** finalizzati a dare evidenza a determinate informazioni rilevanti:

- crediti d'imposta Covid-19 ricevuti;
- imposte sostitutive da recuperare;
- riscatto alloggi sociali;
- dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero;
- zone economiche speciali (ZES).

Risultano modificati, invece, i seguenti prospetti:

- spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche **e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti**;
- spese di riqualificazione energetica per il calcolo della detrazione nella misura del 110%;
- aiuti di Stato.

NOVITÀ: CREDITI D'IMPOSTA COVID-19 RICEVUTI

Il nuovo prospetto del modello Redditi SC/2021 è destinato all'indicazione dei dati relativi al credito d'imposta sulle locazioni, introdotto dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 ed al credito d'imposta per la **sanificazione e l'acquisto dei dispositivi individuali di protezione**, di cui all'art. 125 del D.L. n. 34/2020.

Il prospetto in parola si compone del solo rigo **RS450**, articolato nelle seguenti colonne:

- **colonna 1**, riservata all'ammontare del credito d'imposta locazioni;
- **colonna 2**, riservata all'ammontare del credito d'imposta sanificazione.

Come noto, per espressa previsione normativa, entrambi i crediti d'imposta possono essere ceduti, anche parzialmente, dagli aventi diritto agli stessi ad altri soggetti, ivi compresi i soggetti locatori (per il solo bonus locazioni), gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Il rigo dev'essere compilato dai soggetti cessionari **esclusivamente** qualora intendano utilizzare il credito acquisito, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali.

[segue]

Redditi SC 2020													
Redditi SC 2021	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti</td> <td style="width: 10%;">RS450</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Credito d'imposta locazioni <small>(art. 28 DL 34/2020)</small></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Credito d'imposta sanificazione <small>(art. 125 DL 34/2020)</small></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1 <input type="text" value="2850,00"/></td> <td style="text-align: center;">2 <input type="text" value=""/></td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Indicare l'importo che si intende utilizzare a scomputo della/e imposta/e dovuta/e</p> <p>Il medesimo importo va, poi, indicato, dai medesimi soggetti nel rigo RN18:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">RN18 Crediti di imposta concessi alle imprese</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2850,00</td> </tr> </table>	Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti	RS450	Credito d'imposta locazioni <small>(art. 28 DL 34/2020)</small>	Credito d'imposta sanificazione <small>(art. 125 DL 34/2020)</small>				1 <input type="text" value="2850,00"/>	2 <input type="text" value=""/>	,00	RN18 Crediti di imposta concessi alle imprese	2850,00
Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti	RS450	Credito d'imposta locazioni <small>(art. 28 DL 34/2020)</small>	Credito d'imposta sanificazione <small>(art. 125 DL 34/2020)</small>										
		1 <input type="text" value="2850,00"/>	2 <input type="text" value=""/>	,00									
RN18 Crediti di imposta concessi alle imprese	2850,00												

NOVITÀ: IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RECUPERARE

Il nuovo prospetto del modello Redditi SC/2021 è destinato al monitoraggio e recupero delle imposte sostitutive versate, che possono essere scomputate dall'Ires complessivamente dovuta, ai sensi dell'articolo 79 del Tuir.

Il prospetto in parola si compone dei rigi da **RS460** a **RS462**, articolato nelle seguenti colonne:

- **colonna 1**, riservata all'indicazione del codice tributo dell'imposta sostitutiva versata;
- **colonna 2**, riservata all'indicazione dell'anno di riferimento per il versamento dell'imposta;
- **colonna 3**, riservata all'indicazione dell'importo versato.

Redditi SC 2020																									
Redditi SC 2021	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Imposte sostitutive da recuperare</td> <td style="width: 10%;">RS460</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Codice tributo</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Anno</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Importo</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1 <input type="text" value=""/></td> <td style="text-align: center;">2 <input type="text" value=""/></td> <td style="text-align: center;">3 <input type="text" value="560,00"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>RS461</td> <td style="text-align: center;">1 <input type="text" value=""/></td> <td style="text-align: center;">2 <input type="text" value=""/></td> <td style="text-align: center;">3 <input type="text" value="400,00"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>RS462</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale imposte sostitutive versate</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="1060,00"/></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Somma degli importi nelle colonne 3, rigi RS461-RS462</p> <p>L'importo di cui al rigo RS462 va, poi, riportato nei quadri RN, PN, TN, GN/GC, RQ.</p>	Imposte sostitutive da recuperare	RS460	Codice tributo	Anno	Importo				1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value="560,00"/>			RS461	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value="400,00"/>			RS462	Totale imposte sostitutive versate			<input type="text" value="1060,00"/>
Imposte sostitutive da recuperare	RS460	Codice tributo	Anno	Importo																					
		1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value="560,00"/>																					
	RS461	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value="400,00"/>																					
	RS462	Totale imposte sostitutive versate			<input type="text" value="1060,00"/>																				

NOVITÀ: RISCATTO ALLOGGI SOCIALI

Il nuovo prospetto del modello Redditi SC/2021 è dedicato al credito d'imposta riconosciuto, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 47/2014 e del decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, nei casi di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore.

Come noto, il credito d'imposta è calcolato applicando alle quote di canone di locazione imputate in conto del corrispettivo di acquisto futuro dell'alloggio, percepite nei periodi d'imposta antecedenti l'esercizio del diritto di riscatto, l'aliquota Ires in vigore al momento del riscatto.

Il prospetto in parola si compone del solo rigo **RS470**, articolato nelle seguenti colonne:

- **colonna 1**, riservata all'ammontare del credito d'imposta spettante;
- **colonna 2**, riservata all'ammontare del credito d'imposta di cui a colonna 1 che non ha trovato capienza nell'Ires dovuta e/o nell'addizionale all'Ires e che risulta utilizzabile nella successiva dichiarazione.

Redditi SC 2020																																																										
Redditi SC 2021	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Riscatto alloggi sociali</td> <td style="width: 10%;">RS470</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Credito d'imposta</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Credito da riportare</td> <td colspan="4"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1 A 2600,00</td> <td style="text-align: center;">2 600,00</td> <td colspan="4"></td> <td></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%; background-color: #e0f0e0;"> <p>L'importo è pari alla differenza tra il valore in colonna 1 del rigo RS470 (A) e la quota del credito utilizzata nel rigo RN14, colonna 6 (B), nel rigo PN7, colonna 2 e/o nel rigo RQ62, colonna 15 e/o RQ43</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">RN14 Altri crediti di imposta</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Art bonus</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">School bonus</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>(di cui</td> <td style="text-align: center;">Sport bonus</td> <td style="text-align: center;">Bonus bonifica ambientale</td> <td style="text-align: center;">Alloggi sociali</td> <td style="text-align: center;">Altri crediti</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6 B 2000,00</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">,00</td> <td style="text-align: center;">,00</td> <td style="text-align: center;">,00</td> <td style="text-align: center;">,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								Riscatto alloggi sociali	RS470	Credito d'imposta	Credito da riportare								1 A 2600,00	2 600,00						RN14 Altri crediti di imposta		Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	Art bonus	School bonus				(di cui	Sport bonus	Bonus bonifica ambientale	Alloggi sociali	Altri crediti				4	5	6 B 2000,00	7	8					,00	,00	,00	,00			
Riscatto alloggi sociali	RS470	Credito d'imposta	Credito da riportare																																																							
		1 A 2600,00	2 600,00																																																							
RN14 Altri crediti di imposta		Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	Art bonus	School bonus																																																						
(di cui	Sport bonus	Bonus bonifica ambientale	Alloggi sociali	Altri crediti																																																						
4	5	6 B 2000,00	7	8																																																						
	,00	,00	,00	,00																																																						

NOVITÀ: IMPORTI SOSPESI COVID-19

Il nuovo prospetto del modello Redditi SC/2021 è riservato ai soggetti che, avendone i requisiti, hanno fruito della sospensione dei versamenti, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, a seguito dei provvedimenti sospensivi adottati a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il prospetto in parola si compone del solo rigo **RS480**, articolato nelle seguenti colonne:

- **colonna 1**, in cui inserire l'apposito codice come desunto dalla "Tabella versamenti sospesi Covid-19", di cui alle istruzioni del modello dichiarativo;
- **colonna 2**, l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa richiamata dal codice indicato nella colonna 1.

[segue]

Redditi SC 2020									
Redditi SC 2021	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 RS480</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">1</th> <th style="width: 10%;">Codice</th> <th style="width: 10%;">2</th> <th style="width: 10%;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">.00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Il contribuente deve indicare, in colonna 1, uno dei seguenti codici:</p>	1	Codice	2	Importo				.00
1	Codice	2	Importo						
			.00						

- **codice 2**, per i soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 (tributi scadenti tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020);
- **codice 3**, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro nel 2019, ai sensi dell'art. 19 D.L. n. 23/2020;
- **codice 10**, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato per i quali l'art. 13-*quinquies*, comma 1 del D.L. n. 137/2020 aveva prorogato il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi al 10 dicembre 2020;
- **codice 11**, per i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e gli altri soggetti, per i quali, in presenza dei requisiti di legge, l'art. 98 del D.L. n. 104/2020 e i provvedimenti successivi avevano prorogato, al 30 aprile 2021, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi.

N.B. I soggetti contribuenti che si siano avvalsi di più proroghe ovvero sospensioni devono compilare tanti righe quanti sono le disposizioni normative adottate.

NOVITÀ: NUMERO RIFERIMENTO TRANSFRONTALIERI

Il nuovo prospetto del modello Redditi SC/2021 è riservato all'indicazione del numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, per tutti i periodi d'imposta in cui è utilizzato il meccanismo stesso, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 17 novembre 2020.

Al momento della comunicazione ex art. 6 del D.L. n. 100/2000, l'Agenzia delle Entrate rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, a meno che la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia ovvero da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell'Unione Europea.

Il prospetto in parola si compone del solo **RS490**, articolato in un'unica colonna.

Redditi SC 2020	
Redditi SC 2021	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>Numero di riferimento del meccanismo frontaliero RS490</p> </div> <p>Il numero di riferimento andrà indicato non solo per il 2020, ma in tutte le relative dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d'imposta in cui è applicato il meccanismo transfrontaliero, con una potenziale riduzione dell'imposta dovuta.</p>

NOVITÀ: ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Il nuovo prospetto del modello Redditi SC/2021 è riservato all'indicazione dei dati relativi alle c.d. "Zone Economiche Speciali".

L'art. 1, commi 173-176 della L. n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha previsto, infatti, per le imprese che intraprendono una nuova attività economica nelle c.d. Zes (Zone economiche speciali) istituite ex D.L. n. 91/2017, un'agevolazione sottoforma di riduzione del 50% dell'imposta dovuta sul reddito ritratto dall'attività svolta nella ZES a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

Il prospetto in parola si compone del solo rigo **RS491**, articolato nelle seguenti colonne:

- **colonna 1**, riservata all'indicazione dell'ammontare del reddito realizzato nella ZES per cui si usufruisce dell'agevolazione e già indicato nel quadro RF;
- **colonna 2**, riservata, diversamente, all'indicazione dell'ammontare del reddito realizzato nella ZES dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario e già indicato nel quadro RF ovvero nel quadro RH e/o RL (non residenti).

Redditi SC 2020										
Redditi SC 2021	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Zone economiche speciali (ZES) RS491</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Reddito</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Reddito attribuito</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">,00</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block; background-color: #e0f0e0;"> L'importo non deve essere ricompreso nel valore in colonna 1 </div> </div> <p>La compilazione del prospetto è necessaria alla fruizione dell'agevolazione stessa, la quale spetta nei limiti e alle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p>		Reddito	Reddito attribuito		1	2		,00	,00
	Reddito	Reddito attribuito								
	1	2								
	,00	,00								

NOVITÀ: SPESE RECUPERO FACCIATE

Il preesistente prospetto del modello Redditi SC/2021 "Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche" è stato modificato ed ampliato con nuovi codici al fine di consentire l'esposizione dei dati relativi agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, per i quali spetta la detrazione d'imposta del 90% ai sensi della L. n. 160/2019 (Bonus Facciate).

Il prospetto in parola si compone i rigi da **RS150** a **RS152**, articolati in nove colonne:

- nei rigi **RS150** e **RS151**, vanno indicati i dati relativi agli interventi agevolati utilizzando il **codice "11"** nella casella 2, denominata "Tipo" per identificare le spese per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 90%;
- nel rigo **RS152** va riportato il totale complessivo degli importi delle **colonne 8** dei precedenti rigi da RS150 a RS151 di tutti i moduli compilati.

Redditi SC 2020	Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche	Prospetto Redditi SC/2021								
		Anno	Tipo	Codice fiscale			Totale spesa			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RS150									,00
		Spesa sostenuta		Detrazione		Rata		Importo rata		N. d'ordine immobile
		5	,00	6	,00	7		8	,00	9
	RS151									,00
		1	2	3						
		5	,00	6	,00	7		8	,00	9
	RS152 Totale detraibile									,00

Redditi SC 2021	Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti	Prospetto Redditi SC/2021									
		Anno	Tipo	Codice fiscale			Totale spesa				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RS150	2020	11							,00	
		Spesa sostenuta		Detrazione		Rata		Importo rata		N. d'ordine immobile	
		5	15000,00	6	13500,00	7	1	8	1350,00	9	1
	RS151									,00	
		1	2	3							
		5	,00	6	,00	7		8	,00	9	
	RS152 Totale detraibile									1350,00	

Anno di sostenimento delle spese: 2020
 Codice identificativo Bonus Facciate: 11
 Numero rata corrispondente all'anno in col.1: 1
 Totale spese sostenute per l'intervento: 15000,00
 Detrazione spettante pari all'importo in col. 5 x 90%: 13500,00
 Importo rata detrazione in corso (col.6/num rata): 1350,00

[segue]

Il numero progressivo dell'immobile in colonna 9, volto ad identificare l'immobile oggetto degli interventi agevolati, deve coincidere con il numero indicato anche nella colonna 1 dei righi da **RS153** a **RS154**, nei quali vanno riportati i dati catastali identificativi degli immobili:

Altri dati	N. d'ordine immobile	Cond.	Codice comune	T/U	Sez. Urb./Comune catast.	Foglia	Particella	Subalterno
RS153	1		G482			18	787 /	5
RS154								

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATAMENTO				
RS155	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate

**Redditi
SC
2020**

L'importo derivante dal prospetto in questione confluisce nel rigo **RN10**, dove dev'essere indicato, in colonna 6, assieme al totale delle precedenti colonne

RN10	Detrazioni	Start-up	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici		Detrazioni art. 151	
			1	2	3	5
	(di cui					
				Ospedale Galliera	Ricarica veicoli elettrici	
		,00	,00	,00	,00	,00
						,00

NOVITÀ: SUPERBONUS 110%

Il preesistente prospetto del modello Redditi SC/2021 "Spese di riqualificazione energetica" è stato modificato ed aggiornato al fine di consentire l'esposizione dei dati relativi agli interventi agevolati con la detrazione del 110%, ai sensi dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (*Superbonus*).

In particolare, nel prospetto in parola, vengono aggiunti:

- nei preesistenti rigi da **RS80** a **RS87**, il codice "5" da utilizzare, nella casella 2, denominata "Tipo" per identificare le spese per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 110% ed il codice "6" per le spese cui spetta sia la detrazione nella misura del 110% sia l'aumento dei limiti spesa del 50%;
- i rigi da **RS87A** a **RS87D**, specificamente destinati agli interventi trainanti e trainati che danno diritto alla detrazione di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020;
- la casella 2A al rigo **RS87**, da barrare in caso di acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative che aumentano l'efficienza degli impianti, a cui si applica il limite di spesa di 15.000 Euro di cui al D. Interministeriale 6 agosto 2020.

[segue]

Redditi SC 2020	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori									
	RS80	1	2	3	4	5	6	7	8	Importo rata
				,00	,00	,00				,00
	RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari								
				,00	,00	,00				,00
	RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua								
				,00	,00	,00				,00
	RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale								
				,00	,00	,00				,00
	RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali								
			,00	,00	,00				,00	
RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari									
			,00	,00	,00				,00	
RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili									
			,00	,00	,00				,00	
RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali									
			,00	,00	,00				,00	
RS88	Totale detraibile									
									,00	
Redditi SC 2021	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali									
	RS87	1	2	2A	3	4	5	6	7	8
					,00	,00	,00			,00
	RS87A	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))								
					,00	,00	,00			,00
	RS87B	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))								
					,00	,00	,00			,00
RS87C	Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))									
				,00	,00	,00			,00	
RS87D	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)									
				,00	,00	,00			,00	
RS88	Totale detraibile									
									,00	

NOVITÀ: CAMPIONE D'ITALIA

Nel quadro RS del modello Redditi SC/2021 è stato, infine, aggiunto il rigo **RS411** destinato alle imprese che fruiscono, per dieci periodi d'imposta, della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nel comune di Campione d'Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 574 della L. n. 160/2019).

In particolare, il rigo **RS411** si articola nelle seguenti colonne:

- **colonna 1**, ove indicare l'ammontare dei redditi lordi prodotti in Euro realizzati nel comune di Campione d'Italia e già indicati nel quadro RF;
- **colonna 2**, ove riportare l'ammontare dei redditi lordi prodotti in Franchi svizzeri, realizzati nel comune di Campione d'Italia e già indicati nel quadro RF;
- **colonna 3**, destinata all'eventuale ammontare dei redditi prodotti in Euro e/o in Franchi svizzeri realizzati nel comune di Campione d'Italia dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio o beneficiario e già indicati nei quadri RF, RH e/o RL se non residente.

[segue]

Redditi SC 2020	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Redditi prodotti in euro Campione d'Italia</td> <td>RS410</td> <td style="text-align: right;">Importo</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> </table>	Redditi prodotti in euro Campione d'Italia	RS410	Importo	,00												
Redditi prodotti in euro Campione d'Italia	RS410	Importo	,00														
Redditi SC 2021	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Redditi Campione d'Italia</td> <td>RS410 Redditi prodotti in euro</td> <td style="text-align: right;">Importo</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">RS411 Redditi</td> <td> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Prodotto in euro</td> <td style="text-align: right;">Prodotto in franchi svizzeri</td> <td style="text-align: right;">Attribuiti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">,00</td> <td style="text-align: right;">,00</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> </table> </td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> </table> <p>Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 non devono ricomprendere l'importo di cui alla colonna 3.</p>	Redditi Campione d'Italia	RS410 Redditi prodotti in euro	Importo	,00	RS411 Redditi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Prodotto in euro</td> <td style="text-align: right;">Prodotto in franchi svizzeri</td> <td style="text-align: right;">Attribuiti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">,00</td> <td style="text-align: right;">,00</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> </table>	1	2	3	Prodotto in euro	Prodotto in franchi svizzeri	Attribuiti	,00	,00	,00	,00
Redditi Campione d'Italia	RS410 Redditi prodotti in euro	Importo	,00														
RS411 Redditi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Prodotto in euro</td> <td style="text-align: right;">Prodotto in franchi svizzeri</td> <td style="text-align: right;">Attribuiti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">,00</td> <td style="text-align: right;">,00</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> </table>	1	2	3	Prodotto in euro	Prodotto in franchi svizzeri	Attribuiti	,00	,00	,00	,00						
1	2	3															
Prodotto in euro	Prodotto in franchi svizzeri	Attribuiti															
,00	,00	,00															

NOVITÀ: AIUTI DI STATO

Ai fini della compilazione del prospetto "Aiuti di Stato" (rimasto invariato), sono stati inseriti numerosi nuovi codici nella Tabella "Codici Aiuti di Stato" identificativi degli aiuti ricevuti dagli operatori nazionali a seguito ed in conseguenza dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Virus Covid-19, in termini di contributi a fondo perduto, crediti d'imposta ed altre indennità.

Come noto, occorre compilare un distinto rigo **RS401** per ciascun contributo ovvero indennità ricevuti, che presentino caratteri di Aiuto di Stato di natura fiscale, riportando:

- in **colonna 1**, il codice del corrispondente Aiuto di Stato risultante dalla tabella "Codici Aiuti di Stato";
- ovvero il codice 999, laddove trattasi di Aiuto di Stato non codificato.

Redditi SC 2021	<p>A titolo di esempio, si pensi ad un'azienda Alfa S.r.l. che abbia usufruito di un credito d'imposta per le locazioni di <i>natura non abitativa</i>, di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020, per 6.000 Euro nel corso dell'anno 2020.</p> <p>Il credito in parola impatterà sul modello dichiarativo nei seguenti quadri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quadro RF, rigo RF55, con una variazione in diminuzione (cod. 84) poiché non concorrente alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi; • quadro RU, rigo RU1, con l'indicazione del codice H8, appositamente istituito; • quadro RS, con la compilazione del prospetto Aiuti di Stato, come da istruzioni al modello Redditi. <p>In particolare, il rigo RS401 andrà così compilato:</p>
--------------------------------	--

[segue]

Redditi
SC
2021

Codice Aiuto desunto da Tabella "Codici Aiuti Di Stato"

Da non compilare le colonne relative alla base giuridica, poiché da valorizzarsi sono in presenza del codice 999 in col.

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma	Estensione	Lettera
60										
11-A	12	13	14	15	16	17	Importo totale aiuto spettante			
	SR	2		1			6000,00			
DATI DEL PROGETTO										
18 Data inizio			19 Data fine			20 Codice Regione		21 Codice Comune		22 CAP
23 Tipologia (via, piazza, ecc.)			24 Indirizzo					25 Numero civico		
26 Tipologia costi			27 Costi agevolabili			28 Intensità di aiuto		29 Importo aiuto spettante		
20								6000,00		

Dimensione dell'impresa secondo la RACC.UE n. 2003/361/CE

Utilizzare il codice generico "20", perché agevolazione in % fissa.

Le novità del quadro RW nel modello Redditi 2021

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2021

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il modello dichiarativo per le persone fisiche, per gli enti non commerciali e per le società semplici ed associazioni professionali (in questo ultimo caso si utilizza il modello Redditi Società di Persone), contempla ormai da molti anni il quadro RW.

Si tratta del quadro necessario per adempiere agli **obblighi di monitoraggio fiscale inerente la dichiarazione di detenzione, a titolo di proprietà, di altro diritto reale o di soggetto delegato, di attività finanziarie e non, all'estero.**

Il quadro va compilato solo da **contribuenti fiscalmente residenti in Italia.**

Sui valori indicati in tale quadro il contribuente, sussistendone i requisiti previsti dalla norma, deve corrispondere le imposte patrimoniali:

- Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE)
- Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE).

I SOGGETTI OBBLIGATI

CHI	DEFINIZIONE DI RESIDENZA FISCALE IN ITALIA
<p>PERSONE FISICHE E DITTE INDIVIDUALI</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'obbligo sussiste anche per i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano <i>"titolari effettivi"</i> secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera pp), e dall'art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Normativa anti-riciclaggio); • l'obbligo sussiste anche per i soggetti delegati; • per le ditte individuali, l'obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. 	<p>Al fine di stabilire la residenza fiscale di una persona fisica, nel territorio dello Stato, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell'art. 2, comma 2 del Tuir in base alla quale si considerano residenti <i>«le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile»</i>.</p> <p>Come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo art. 2, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze (la <i>black list</i> è il D.M. 4 maggio 1999).</p>

[segue]

ENTI NON COMMERCIALI (ad esempio Trust)	Secondo il comma 3, art. 73 Tuir, « <i>ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato</i> ».
SOCIETÀ SEMPLICI ED ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	

CASI DI ESONERO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

CHI	DEFINIZIONE DI RESIDENZA FISCALE IN ITALIA
<p>Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni professionali non compilano il quadro RW per attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.</p> <p>La fiduciaria esclude quindi l'obbligo di presentazione del quadro RW.</p>	
<p>Le persone fisiche non sono obbligate a presentare il quadro RW se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e • lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia. <p>In questi casi, la residenza fiscale in Italia va determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati.</p>	<p>L'esonero dal quadro RW viene riconosciuto solo qualora l'attività lavorativa all'estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che, entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, il lavoratore non detenga più le attività all'estero.</p> <p>Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta.</p>
<p>Le persone fisiche non sono obbligate a presentare il quadro RW se prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.</p>	<p>Rimangono in ogni caso dovute le imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE.</p>

GLI INVESTIMENTI OGGETTO DI MONITORAGGIO

INVESTIMENTI DI TIPO PATRIMONIALE	<p>Si tratta di “beni patrimoniali” collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.</p> <p>ATTENZIONE: detti beni trovano indicazione nel quadro RW indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.</p> <p>I beni patrimoniali all'estero devono essere indicati nell'RW anche se immessi in cassette di sicurezza.</p>	<p><i>ELENCO ESEMPLIFICATIVO, NON ESAUSTIVO:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), • oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello stato, • imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
INVESTIMENTI DI TIPO FINANZIARIO	<p>Trattasi di attività estere di natura finanziaria da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.</p> <p>Queste attività sono oggetto di monitoraggio anche se non sono risultate redditizie nell'anno.</p>	<p><i>ELENCO ESEMPLIFICATIVO, NON ESAUSTIVO:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti; • obbligazioni estere e titoli similari; • valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero; • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti; • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello stato; • metalli preziosi detenuti all'estero, ad esempio oro; • diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; • forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge; • polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

LE IMPOSTE PATRIMONIALI		
IVAFAE – comma 18, art. 19 D.L. n. 201/2011		
Soggetti colpiti	<p>Persone fisiche proprietarie dell'investimento.</p> <p>L'imposta non è dovuta dai delegati, nudi proprietari, titolari effettivi.</p>	<p>Enti non commerciali, società semplici ed associazioni professionali.</p> <p>L'imposta è dovuta dal periodo di imposta 2020.</p>
Misura dell'imposta	<p>L'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è pari a € 34,20 sui conti correnti che presentano una giacenza media superiore a 5 mila Euro; • è pari allo 0,2% in tutti gli altri casi. 	<p>L'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è pari a € 100 sui conti correnti, indipendentemente dal valore della giacenza media; • è pari allo 0,2% in tutti gli altri casi. • l'imposta complessivamente dovuta non può superare i 14 mila Euro.
Modalità di calcolo dell'imposta	<p>L'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è calcolata sul valore dichiarato in colonna 8 del rigo RW; • è dovuta in proporzione alla quota di possesso, in presenza di attività cointestate; • è rapportata ai giorni di detenzione. 	
Modalità di valorizzazione in colonna 8	<p>In colonna 8 si deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i prodotti finanziari, il valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione; • per i titoli non negoziati in mercati regolamentati (ad esempio le partecipazioni in società estere non quotate) e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione, il valore nominale o, in mancanza, il valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. 	
Attività soggette ad Ivafe	<p>Si tratta di un'imposta di natura "patrimoniale" sui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti finanziari; • conti correnti; • libretti di risparmio, detenuti all'estero. <p>Sono soggette all'Ivafe anche le attività "depositate" in cassette di sicurezza all'estero o detenute tramite intermediari non residenti, in quanto considerate detenute all'estero.</p> <p>La legge n. 161/2014 ha sostituito il generico riferimento ad "attività finanziarie" con quello più puntuale di "prodotti finanziari, conti corrente e libretti di risparmio", a decorrere dal periodo d'imposta 2014. A fronte di tali modifiche, che hanno di fatto equiparato l'ambito applicativo dell'Ivafe a quello relativo all'imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia, deriva quindi che possono ritenersi esclusi da imposizione Ivafe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le quote di partecipazione in società estere non quotate; • i metalli preziosi; • le valute estere; • i finanziamenti dei soci in società estere; • le criptovalute. 	
Versamento e codice tributo	<ul style="list-style-type: none"> • versamento con modello F24, • codice tributo 4043 per il saldo; • codice tributo 4047 (I acconto) e 4048 (II acconto) 	

[segue]

IVIE comma 13, art. 19, D.L. n. 201/2011		
Soggetti colpiti	Persone fisiche proprietarie dell'investimento. L'imposta non è dovuta dai delegati, nudi proprietari, titolari effettivi.	Enti non commerciali, società semplici ed associazioni professionali. L'imposta è dovuta dal periodo di imposta 2020.
Misura dell'imposta	<p>L'imposta è pari allo 0,76%.</p> <p>L'imposta scende allo 0,4% per le persone fisiche che detengono l'immobile come abitazione principale classificata tra le categorie A/1, A/8, A/9, immobile di lusso.</p> <p>La L. n. 208/2015 ha previsto l'esenzione dall'imposta Ivie per l'immobile posseduto all'estero che costituisce abitazione principale, con le relative pertinenze, nonché per la casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché l'immobile non sia classificabile come "di lusso".</p> <p>Se l'importo non supera € 200, l'Ivie non è dovuta, ma resta ferma la compilazione del quadro RW.</p>	L'imposta è pari allo 0,76%.
Modalità di calcolo dell'imposta	<p>L'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è calcolata sul valore dichiarato in colonna 8 del rigo RW; • è dovuta in proporzione alla quota di proprietà o di altro diritto reale; • va rapportata ai mesi dell'anno in cui sussiste la titolarità (la frazione di mese pari ad almeno 15 giorni vale come mese intero). 	
Modalità di valorizzazione in colonna 8	<p>In colonna 8 si deve indicare il valore dell'immobile dato, in prima battuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, • dal valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile. <p>Gli immobili acquisiti per successione o donazione, sono monitorati utilizzando il valore che emerge dalla dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal <i>de cuius</i> o dal donante.</p> <p>Per gli immobili situati in paesi appartenenti alla UE o aderenti al SEE (si veda C.M. 28/E/2012) il primo criterio di valorizzazione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valore catastale, in mancanza, • costo risultante dall'atto di acquisto, in assenza, • valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. 	
Attività soggette ad Ivafe	Si tratta di un'imposta patrimoniale dovuta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati.	

[segue]

Versamento e codice tributo	<ul style="list-style-type: none"> • versamento con modello F24, • codice tributo 4041 per il saldo; • codice tributo 4044 (I acconto) e 4045 (II acconto)
Immobili che non hanno subito variazioni	<p>Gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per gli immobili esteri per i quali non siano intervenute variazioni nel corso dell'anno. Resta in ogni caso dovuta l'imposta patrimoniale.</p> <p>(Art. 7-<i>quater</i>, D.L. n. 193/2016).</p>

NOVITÀ RW2021 PERIODO D'IMPOSTA 2020

IVIE ED IVAFE ANCHE PER ENTI NON COMMERCIALI, SOCIETÀ SEMPLICI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	<p>L'art. 1, comma 710, lett. b), della legge di Stabilità 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), ha modificato l'art. 19 del D.L. n. 201/2011 in relazione ai soggetti obbligati al versamento delle imposte patrimoniali estere Ivie e Ivafe.</p> <p>Se, infatti, fino al 31 dicembre 2019, i commi 14 (Ivie) e 18 (Ivafe) dell'art. 19 prevedevano che i soggetti passivi delle imposte fossero solo le persone fisiche, escludendo così dall'obbligo di versamento gli altri soggetti obbligati al monitoraggio fiscale come le società semplici e gli enti non commerciali quali i trust, il comma 710 della legge di stabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2020, come dispone il comma 711, modifica l'ambito di applicazione soggettiva estendendo anche a questi secondi soggetti il versamento dell'imposta patrimoniale estera.</p> <p>Viene infatti modificato il comma 14, prevedendo ora che sono soggetti passivi Ivie tutti i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale (<i>ex art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167</i>) ed è stato inserito un nuovo comma 18-<i>bis</i> che, con lo stesso tenore, disciplina i soggetti passivi Ivafe.</p> <p>Ad ogni buon conto, le novità partono dal 1° gennaio 2020. Il modello Redditi ENC e SP 2021, in relazione al 2020, contiene le colonne relative al calcolo delle patrimoniali Ivie ed Ivafe.</p> <p>Sull'Ivafe segnaliamo come la stessa, in linea con l'imposta di bollo prevista dalla normativa nazionale, si attesti per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, pari a € 100. È inoltre definita una soglia massima di 14 mila Euro oltre la quale l'Ivafe non è dovuta.</p> <p>In relazione all'Ivie, invece, nei quadri RW di ENC ed SP, non è presente la colonna "detrazioni" utilizzabile esclusivamente dalle persone fisiche.</p> <p>ATTENZIONE: Il quadro RW 2020 periodo d'imposta 2019 per gli enti non commerciali già contemplava le colonne relative alle imposte IVIE ed IVAFE. Ma detta imposta è dovuta solo a partire dal periodo di imposta 2020. La presenza delle colonne relative alle imposte patrimoniali è dovuta al fatto che gli enti non commerciali, in quanto enti soggetti all'imposta delle persone giuridiche <i>ex art. 73 Tuir</i>, potrebbero dover utilizzare tale modello in quanto presentano un esercizio non solare, a cavallo d'anno, che termina prima del 31 dicembre 2020. Se così fosse, quindi, devono dichiarare parte dell'anno 2020 utilizzando il modello Redditi ENC 2020 (redditi anno 2019).</p> <p>Diversamente, le società semplici non possono avere esercizi a cavallo d'anno, essendo per loro previsto solo l'esercizio solare che chiude al 31 dicembre (salve ovviamente le ipotesi di esercizio inferiore ai 12 mesi per nascita, morte o operazione straordinaria).</p>
--	---

FOCUS: LE CRIPTOVALUTE

LA CRIPTOVALUTA
DEVE ANDARE NEL
QUADRO RW?

Secondo un orientamento, ormai consolidato dell’Agenzia delle Entrate, le criptovalute devono essere oggetto di monitoraggio fiscale al pari di qualsiasi altra valuta estera.

La prima conferma è giunta ufficialmente nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Redditi 2019-PF relativa al periodo d’imposta 2018, in quanto è stato previsto che nel rigo RW è possibile lasciare in bianco la colonna Paese se oggetto di monitoraggio sono le valute virtuali.

Già durante il 2018, prima quindi ancora della pubblicazione delle istruzioni ministeriali al quadro RW per tale periodo d’imposta, giungevano analoghe indicazioni in due interpelli (non pubblicati) Dre Lombardia n. 956-39/2018 e Dre Liguria n. 954-14/2018.

Le criptovalute, pertanto, secondo le istruzioni ministeriali sono da monitorare nel quadro RW indicando:

- in colonna 3 con il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”;
- omettendo di compilare la colonna 4 “Codice Stato estero” (data la loro “ateritorialità”);
- indicando in colonna 8 il loro “valore di mercato” a fine anno o al termine del periodo di detenzione. Si tratta, di fatto, del controvalore in Euro del “*wallet*” di valuta virtuale rinvenibile nel sito dove il contribuente acquista solitamente la valuta virtuale

Esempio di
compilazione

Tizio ha acquistato nel 2020 alcuni bitcoin per un importo pari a 30.000 Euro.

Al 31 dicembre 2020 il controvalore in Euro del “*wallet*” di valuta virtuale rinvenibile nel sito dove il contribuente acquista solitamente la valuta virtuale è pari a 40.000 Euro. Tizio non ha percepito redditi dalla detenzione di tali valute virtuali durante il 2020.

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia, la compilazione del quadro RW deve avvenire come segue:

Codice Stato possesso	Valore istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		14	vuoto	100	1	30.000,00	40.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (NAFE)		NAFE		Mesi (IVE)	
9		10		11		12	
,00				,00			
Credito d'imposta		NAFE dovute		Detrazioni		IVE dovute	
14		15		16		17	
,00		,00		,00		,00	
Codice fiscale società o altro ente giuridico in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri coinvestitori			
21				22			
				23			
				24			

[segue]

Colonna	Codice	Commento
1	1	Proprietario dell'attività estera
2	-	Il concetto di titolare effettivo non ha validità per la detenzione di valute virtuali
3	14	Si indica il codice 14 che è rappresentativo delle "altre attività estere di natura finanziaria" come indicato negli interpelli delle DRE citati
4	Vuoto	Come emerge dalle istruzioni ministeriali nel caso in cui si debba monitorare valuta virtuale, la casella può esser lasciata in bianco
5	100	Quota di proprietà del <i>wallet</i> di valuta virtuale
6	1	Valorizzazione al valore di mercato come segnalato nei documenti di prassi
7	30.000	Valore di mercato
8	40.000	Valore di mercato. Taluna dottrina sostiene di poter utilizzare il costo storico in luogo del valore di mercato in quanto trattasi di attività finanziarie acquistate su un mercato non regolamentato, ed in quanto tali pertanto non è presente alcuna quotazione.
9 -17 e 19		Si ritiene che, non essendo dovuta l'imposta patrimoniale Ivafe, le colonne non debbano essere compilate per indicare i giorni di detenzione e l'imposta
18	5	Pur con alcune incertezze date dal fatto che la valuta virtuale non è un prodotto finanziario, prudenzialmente si segnala con il codice 5 che l'attività estera data dai bitcoin non è stata produttiva di redditi
20	X	Deve essere barrata la colonna 20 per segnalare che l'attività è solo oggetto di monitoraggio fiscale.

ALTRI ESEMPI DI COMPILAZIONE

Detenzione di conto corrente in Germania

Tizio è residente in Italia ma detiene un conto corrente presso un intermediario tedesco il cui saldo a fine anno è di € 50.000. Tizio compilerà il quadro RW come segue:

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1		1	094	100	2	35.000,00	45.000,00
Valore massimo c/e paesi non collaborativi		Giorni (Ivafe)		Ivafe	Mesi (Ive)		Ive
9		10		11	12		13
,00		365		34	,00		,00
Credito d'imposta		Ivafe dovuta		Detrazioni		Ive dovuta	
14		15		16		17	
,00		34		,00		,00	
Codice fiscale società o altro ente giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri coinvestitori		Vedere istruzioni		Quota partecipazione	
21		22		23		24	
						<input type="checkbox"/>	

[segue]

Colonna	Codice	Commento
1	1	Proprietario
2	-	Tizio non è né delegato, né titolare effettivo. Il concetto di titolarità effettiva ha valenza nelle ipotesi di detenzione di partecipazioni societarie
3	1	Conto corrente
4	094	Germania
5	100	100% di proprietà
6	2	Valorizzazione al valore nominale delle attività
7	35.000	Viene indicato il saldo del conto corrente al 1° gennaio 2020
8	45.000	Viene calcolata la giacenza media del conto estero. Le istruzioni non precisano se tale media deve essere calcolata su base giornaliera, mensile o altro
9	-	La colonna non è compilata in quanto la Germania non è un paradiso fiscale perché è inclusa nel D.M. 4 settembre 1996
10	365	Giorni di possesso del conto (tutto l'anno)
11	34	L'imposta patrimoniale su conti correnti è fissa e non proporzionale all'importo detenuto
18	5	Il conto corrente è infruttifero
Altre colonne	-	Non sono state compilate le altre colonne in quanto non sono utili in questa casistica

Detenzione di partecipazioni in società estere

Tizio detiene una partecipazione del 100% in una società in Francia con capitale sociale di € 60.000.

Alla data del 31 dicembre 2020 il valore di mercato della partecipazione è pari a € 90.000. Tizio compilerà il quadro RW come segue:

1	2	3	4	5	6	7	8
Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	02	029	100	2	60.000,00	60.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE	Mesi (IVE)		IVE
9		10		11	12		13
,00					,00		,00
RW1 Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni	IVE dovuta		Vedere istruzioni
14		15		16	17		18
,00		,00		,00	,00		5
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri contestatori		Quota partecipazione		Solo monitoraggio	
21		22		23		24	
CF SOC ESTERA						<input checked="" type="checkbox"/>	

[segue]

Colonna	Codice	Commento
1	1	Proprietario
2	2	Titolare effettivo della partecipazione dichiarata. Trattasi di un soggetto, così come richiesto dalla normativa antiriciclaggio, che detiene una quota superiore al 25% del capitale sociale
3	2	Partecipazione al capitale di società non residente
4	029	Francia
5	100	Quota espressa in percentuale
6	2	Valorizzazione al valore nominale delle attività
7	60.000	Viene indicato il valore nominale della partecipazione
8	60.000	Viene indicato il valore nominale della partecipazione. Il valore di mercato non ha alcun rilievo ai fini della compilazione del presente, a meno che (ipotesi improbabile) il valore nominale non sia ricostruibile
18		È dubbia la compilazione della casella. Se infatti il contribuente ha percepito dividendi durante il 2020, forse andrebbe indicato il codice 2 (quadro RM), se trattasi di dividendi maturati con utili 2019; diversamente, se la casella 18 deve essere compilata solo per i prodotti finanziari, dovrebbe essere ammessa la non compilazione della stessa in casi come questo
19	?	La colonna andrebbe compilata con la percentuale di detenzione 100%, in qualità di titolare effettivo. In realtà, alcuni software di compilazione, in presenza della barratura della colonna 20, inibiscono la compilazione della colonna in questione
20	X	Viene barrata la casella 20 in quanto a partire dal periodo d'imposta 2014 a seguito della Legge europea 2013-bis (L. n. 161/2014), non è più dovuta l'imposta patrimoniale Ivafe sulla detenzione di partecipazioni.
21	C.F. società estera	Le stesse devono comunque essere indicate al quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.
		Dev'essere indicato il codice identificativo del soggetto estero di cui si detiene la partecipazione (VAT number or ID number)

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 21 Giugno 2021

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:
roberto.valeri@logosnotizie.it